



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO N.01/11

OGGETTO: PROPOSTE DI PIANO PER IL PARCO E DI REGOLAMENTO DEL PARCO - PARERE DELLA COMUNITA' DEL PARCO, EX ART. 10, COMMA 2 DELLA L. 394/91 E S.M.I.

L'anno duemila**undici**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **12:00** presso la sede della Provincia di Bari in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro, 29, previa regolare convocazione, si è riunita la Comunità del Parco nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
REGIONE PUGLIA		X
PROVINCIA DI BARI	X	
PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA, TRANI	X	
COMUNE DI ALTAMURA	X	
COMUNE DI ANDRIA	X	
COMUNE DI BITONTO	X	
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	X	
COMUNE DI CORATO	X	
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	X	
COMUNE DI GRUMO APPULA		X
COMUNE DI MINERVINO MURGE		X
COMUNE DI POGGIORSINI	X	
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	X	
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	X	
COMUNE DI SPINAZZOLA		X
COMUNE DI TORITTO	X	

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore f.f dell'Ente, Fabio Modesti;



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

La Comunità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
ESAMINATE le proposte di Piano per il Parco e del Regolamento del Parco adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 31-05-2010 e trasmesse alla Comunità del Parco con nota prot. 1704 del 10-06-2010;

CONSIDERATO che l'Ente ha dispiegato notevoli mezzi ed impegno per la comunicazione e l'informazione sulle proposte citate, coinvolgendo, nel corso degli ultimi due anni, gli enti locali ed i cittadini del Parco in specifiche iniziative pubbliche;

VISTE le note pervenute da parte di alcune Amministrazioni comunali in merito alla proposta di Piano per il Parco, in particolare riguardo:

1. alla rideterminazione della superficie aziendale e del lotto minimo di intervento ammissibili per le zone tipizzate come "C";

ed in merito alla proposta di Regolamento del Parco, in particolare:

2. all'anticipazione del periodo di bruciatura delle stoppie al 15 settembre, comunque in osservanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative alla tutela dei Siti Natura 2000 ed in materia di AIB;
3. all'integrazione del testo del Regolamento con una specifica previsione sugli indennizzi sulla scorta dell'art. 13 della L.R. 18 del 20-11-2005 e secondo le modalità del vigente regolamento dell'Ente in materia;
4. all'integrazione del comma 3 dell'art. 37 con una previsione relativa all'attività di ripascimento dello strato superficiale del suolo con terreno agrario di provenienza autoctona nei casi di rilevante erosione idrica;
5. all'attivazione nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di procedure d'intesa con le Amministrazioni titolari di competenze amministrative e di rilascio di pareri in materia ambientale e paesaggistica al fine di addivenire ad una semplificazione procedurale



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

tesa ad individuare l'Ente Parco quale soggetto unico per il rilascio dei provvedimenti su richiamati;

CONSIDERATO che sono pervenute anche osservazioni da parte di Ordini e Collegi professionali e che, nel corso della fase pubblica di adozione e di approvazione del Piano e del Regolamento, tuttora in itinere, presumibilmente perverranno ulteriori osservazioni da parte di altri soggetti pubblici;

CONSIDERATO che la struttura tecnica dell'Ente ha manifestato la necessità di una più puntuale verifica di tali osservazioni, delineando, comunque, un loro possibile accoglimento nel quadro delle linee generali delle proposte di Piano e di Regolamento, prevedendo in tal senso un'ulteriore coinvolgimento dei Comuni del Parco attraverso iniziative pubbliche;

RITENUTO di poter fare proprie le osservazioni prima richiamate e di esprimere parere favorevole, ex art. 10, comma 2 della L. 394/91 e s.m.i., alla proposta di Piano per il Parco ed a quella di Regolamento del Parco, così come approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 31-05-2010

DELIBERA

- 1.** Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- 2.** di far proprie le osservazioni alle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 31-05-2010, così come descritte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 3.** di esprimere parere favorevole alla proposta di Piano per il Parco ed a quella di Regolamento del Parco approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 09/2010 del 31/05/2010;
- 4.** di prendere atto dell'impegno dell'Ente Parco ad un ulteriore coinvolgimento dei Comuni del Parco attraverso iniziative pubbliche nel



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

corso del procedimento di adozione e di approvazione definitiva del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco;

5. di trasmettere alla Regione Puglia ed al Ministero dell'Ambiente, per il tramite degli Uffici dell'Ente, il presente provvedimento e le osservazioni ad oggi pervenute alle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco, quali parti integranti dello stesso, affinché siano tenute in debito conto nei relativi procedimenti di adozione e di approvazione definitiva.

L'istruttore

dott.ssa Annabella Digregorio

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

Il Presidente della Comunità del Parco
Prof. Francesco Schittulli

**Al Presidente Pro-Tempore del
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**
Via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)
e.mail: info@parcoaltamurgia.it
affarigenerali@pecparcoaltamurgia.it
serviziotecnico@pec.parcoaltamurgia.it

Al Presidente Regione Puglia
segreteria.presidente@regione.puglia.it
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

**Assessorato alla qualità dell'Ambiente
Al Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità**
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Z.I. Modugno - Bari
a.antoncelli@regione.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Altamura
Piazza Municipio civ. 1
70022-Altamura (BA)
sindaco@comune.altamura.ba.it
gianni.buonamassa@comune.altamura.ba.it

Al Sindaco del Comune di Andria
Palazzo di Città - Piazza Umberto I
76123 Andria - BT
sindaco@cert.comune.andria.bt.it
ambiente@cert.comune.andria.bt.it

Al Sindaco del Comune di Bitonto
c.so Vittorio Emanuele II, 41 - 70032 Bitonto (BA)
sindaco@comune.bitonto.ba.it
s.deastis@comune.bitonto.ba.it

Al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge
Piazza Aldo Moro 10, 70020 -
sindaco@comune.cassanodellemurge.ba.it
territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Corato
Piazza Marconi civ. 12, 70033 Corato
segrsindaco.corato@tiscali.it
urbanistica@comune.corato.ba.it

Al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia
Via Vittorio Veneto, 12 - 70024 Gravina in Puglia (Ba)
segreteria.sindaco@comune.gravina.ba.it
lacittamurgiana.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
direzionale.ambiente@comune.gravina.ba.it

Al Sindaco del Comune di Grumo Appula
Piazza Vittorio Veneto civ. 8 - 70025 Grumo Appula - ITALY
sindaco@pec.comune.grumoappula.ba.it
areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it

Al Sindaco Comune di Minervino Murge
Piazza A. Moro civ. 6 -70055
comune.minervinomurge@legpec.it
urbanistica@comune.minervinomurge.ba.it

Al Sindaco Comune di Poggiorsini
Piazza Moro - 70020 Poggiorsini - ITALY
sindaco@comune.poggiorsini.ba.it
tecnico@comune.poggiorsini.ba.it



Al Sindaco Comune di Ruvo di Puglia
Piazza Matteotti Giacomo, 1 -
70037 Ruvo di Puglia Bari
segreteria.sindaco@comune.ruvodipuglia.ba.it

Al Sindaco Comune di Santeramo in Colle
Piazza Dott. Simone, 8 - 70029 Santeramo in Colle
sindaco@comune.santeramo.ba.it
ambiente@comune.santeramo.ba.it

Al Sindaco Comune di Spinazzola
Piazza Cesare Battisti, 3
70058 - Spinazzola (BT)
sindaco.spinazzola@libero.it
urbanistica@comune.spinazzola.bt.it

Al Sindaco Comune di Toritto
Via Municipio, 11 - 70020 Toritto
sindaco@comune.toritto.ba.it
urbanistica.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI al Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato dal consiglio direttivo dell'Ente parco con deliberazione n. 9/2010 del 31/05/2010.

Il Presidente Pro-tempore Giovanni Bianco, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Bari, con sede in via Amendola civ. 172/C -70126 Bari (e-mail: bari@cng.it), preso atto delle note degli iscritti dell'area dei comuni interessati dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Toritto, pervenute in merito al Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato dal consiglio direttivo dell'Ente parco con deliberazione n. 9/2010 del 31/05/2010 ed inviati alla Comunità del Parco per il previsto parere e lo stesso depositato presso la Regione Puglia per l'avvio del procedimento di adozione e approvazione, previo l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) con invio al Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare per l'avvio del procedimento di intesa con la Regione Puglia,

PROPONE le seguenti

OSSERVAZIONI

- al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA REGOLAMENTO DEL PARCO (formato pdf);

- al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (formato pdf);

riportate in giallo quali parti integrative e rosse quali parti da eliminare.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato in allegato, quale parte integrante e sostanziale,

CHIEDE

Che le osservazioni al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA REGOLAMENTO DEL PARCO (formato pdf) e al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (formato pdf) riportate in giallo quali parti integrative e rosse quali parti da eliminare vengano accolte ed integrate al testo originario.

Bari, 28/02/2011-

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Giovanni Bianco





**ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA**

PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO

NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ATI affidataria

STUDIO SILVA s.r.l., TEI, ETACONS s.r.l., Prof. Ing. Vincenzo COTECCHIA

Responsabile ATI: Dott. Forestale Paolo RIGONI

Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO



INDICE

TITOLO I. NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ P. 3

ART. 2 - EFFICACIA E ATTUAZIONE P. 4

ART. 3 - ELABORATI P. 4

ART. 4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE P. 5

TITOLO II. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA PER ZONE OMOGENEE

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO P. 7

ART. 6 - ZONA A: AREE DI RISERVA INTEGRALE P. 7

ART. 7 - ZONA B: AREE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA P. 8

ART. 8 - ZONA C: AREE DI PROTEZIONE P. 9

ART. 9 - ZONA D: AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE P. 11

TITOLO III. DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER SETTORI E COMPONENTI

ART. 10 - COMPONENTE FLORISTICA P. 14

ART. 11 - COMPONENTE FAUNISTICA P. 14

ART. 12 - COMPONENTE FORESTALE P. 14

ART. 13 - COMPONENTE AGRICOLA P. 15

ART. 14 - RETE ECOLOGICA P. 15

ART. 15 - VIABILITÀ E ACCESSO AL PARCO P. 16

ART. 16 - INFRASTRUTTURE P. 16

ART. 17 - DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI P. 16

ART. 18 - QUALITÀ ARCHITETTONICA P. 16

TITOLO IV. ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO

ART. 19 - STRUTTURE E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL PARCO P. 18

ART. 20 - SERVIZI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DEL PARCO P. 18

ART. 21 - AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DEL PARCO P. 19

ART. 22 - PROGETTI SPECIALI P. 20

ART. 23 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PARCO E DELLE SUE COMUNITÀ P. 21

ART. 24 - MISURE DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N.394/1991 P. 21

TITOLO V. NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - RISOLUZIONI DI ANTINOMIE P.23

ART. 26 - AREE CONTIGUE P. 23

ART. 27 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI E GOVERNANCE P. 23

ART. 28 - NORME TRANSITORIE P. 24



TITOLO I. NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Piano") predisposto dall'Ente di gestione (di seguito "Ente") ha lo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione dei terreni saldi trasformati e delle aree degradate.
2. Il Piano persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare le risorse del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") attraverso forme di fruizione culturale, educativa, sociale, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela;
 - b) creare le condizioni idonee allo svolgimento ed alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali, ambientali e culturali;
 - c) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione ed il coinvolgimento degli imprenditori agro-zootecnici nella gestione del territorio mediante forme di convenzionamento ai sensi del D. Lgs n. 228/2001; a tale scopo, l'Ente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del Piano, trasmette alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della L. n. 394/1991, introdotto dall'art. 2, comma 22, della L. n. 426/1988;
 - d) favorire l'utilizzo delle migliori conoscenze e tecnologie disponibili per il perseguimento dei fini istitutivi e per facilitare il mantenimento delle attività economiche compatibili;
 - e) considerare gli obiettivi strategici espressi e documentati nel corso del processo partecipativo e perseguirne il raggiungimento nell'ambito e in coerenza con le finalità istitutive del Parco di cui al D. P.R. 10 marzo 2004.
 - f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere le aree interessate coerenti alle sue previsioni attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari diventano efficaci dalla data di cessazione delle servitù stesse, di cui il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 febbraio 2007 con il Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" dell'Esercito Italiano ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 464/1997 costituisce il primo atto.
 - g) perseguire la tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici mediante la predisposizione di un *progetto speciale*. Tutte le procedure volte a sottrarre il bene all'uso pubblico devono acquisire preventivamente il parere dell'Ente.
3. Il Piano costituisce piano di gestione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, recepite dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e dal regolamento regionale n. 28/2008.



ART. 2 - EFFICACIA E ATTUAZIONE

1. Il Piano ha l'efficacia prevista dall'art. 12 della L. n. 394/1991, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove non diversamente previsto dalla vigente normativa, la disciplina del Piano sostituisce quella dei piani urbanistici e territoriali per le parti in contrasto.
2. La sua modifica non può essere avviata prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.
3. Il Piano è attuato mediante:
 - a) elaborati e prescrizioni immediatamente precettivi;
 - b) elaborati e prescrizioni a carattere direttivo o programmatico, che vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o territoriali e di settore per lo scopo da raggiungere o gli standard da rispettare;
 - c) elaborati e prescrizioni gestionali che vincolano gli operatori pubblici e privati con riguardo all'adozione delle prescritte tecniche di gestione, nonché al rispetto di quanto previsto nei *progetti speciali* di cui all'art. 23 e alla realizzazione di progetti attuativi o interventi nel Parco;
 - d) indirizzi da attuarsi mediante intesa interistituzionale con i livelli di governo interessati e nel rispetto degli indirizzi del Piano e delle norme per le aree contigue del Parco stabilite d'intesa con la Regione Puglia.
4. Gli interventi consentiti o promossi dal Piano si attuano mediante:
 - a) attuazione diretta previo nulla osta dell'Ente;
 - b) attuazione diretta condizionata alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente, negli specifici casi previsti dal Piano, e i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco.
5. L'inserimento nel Piano di interventi e progetti prioritari ha l'effetto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 394/1991 di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità.

ART. 3 - ELABORATI

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati progettuali e programmatici:
 - *Relazione generale* e relativi allegati;
 - *Piano territoriale (PT) e Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (PPSES) - documento programmatico* (Allegato VI);
 - *schede-progetto* descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII);
 - *L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso* (Allegato VIII);
 - *Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale* 1:100.000;
 - *Carta della zonizzazione e delle aree contigue* 1:25.000;
 - *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* 1:50.000;
 - *Carta degli interventi e dei progetti prioritari* 1:50.000;



– *Norme Tecniche di Attuazione (NTA)*.

2. Fanno parte del Quadro Conoscitivo del Piano i seguenti elaborati:

– *Relazione generale*;

Geologia:

– *Carta geologica* 1:100.000;

– *Carta geomorfologica* 1:100.000;

– *Carta idrogeologica* 1:100.000;

– *Carta pedologica* 1:100.000;

Vegetazione, flora e habitat, aspetti ecologici e naturalistici:

– *Carta dell'uso del suolo* 1:50.000;

– *Carta delle unità ecosistemiche* 1:50.000;

– *Carta della vegetazione* 1:25.000;

– *Carta fisionomico-strutturale della vegetazione forestale* 1:50.000;

– *Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario* 1:50.000;

– *Carta delle aree di importanza faunistica* 1:50.000;

– *Carta del valore faunistico* 1:50.000;

Quadro programmatico – pianificatorio:

– *Carta del mosaico degli strumenti urbanistici comunali* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli paesaggistici, archeologici ed architettonici* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli idrogeologici e delle servitù militari* 1:50.000;

– *Carta degli Ambiti Territoriali Estesi* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli ambientali* 1:100.000;

Valori archeologici, architettonici e culturali:

– *Carta delle presenze archeologiche* 1:50.000;

– *Carta delle architetture militari e religiose e del sistema dei centri storici* 1:50.000;

– *Carta del sistema delle masserie* 1:50.000;

Infrastrutture:

– *Carta delle infrastrutture* 1:50.000.

3. Fanno parte del Quadro interpretativo del Piano i seguenti elaborati di sintesi:

– *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti* 1:50.000;

– *Carta delle interferenze e criticità* 1:50.000;

– *Carta della sensibilità della vegetazione* 1:50.000;

– *Carta delle unità di paesaggio* 1:50.000;

– *Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco* 1:50.000.



4. Gli elaborati di cui al comma 2 e 3 costituiscono elementi di riferimento per l'attuazione del Piano, per le attività di valutazione di piani e progetti, per il monitoraggio ambientale del territorio del Parco.

ART. 4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'Ente definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendono necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio; esso, in particolare:

- a) provvede al completamento, al perfezionamento e all'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano;
- b) provvede alla raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle sue azioni svolte e di quelle dei Comuni, delle Province e di quanti hanno titolo ad intervenire nel Parco;
- c) definisce le modalità del monitoraggio ambientale, la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati;
- d) provvede all'attivazione e gestione del Sistema Informativo di Gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (SIGEPNAM); in esso confluiscono anche le informazioni raccolte con ricerche direttamente promosse o acquisite e validate dallo stesso Ente.

TITOLO II. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA PER ZONE OMOGENEE

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 394/91.
2. La suddivisione in zone è riportata nella *Carta della zonizzazione e delle aree contigue* in scala 1:25.000.
3. La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni:
 - A - zone di riserva integrale;
 - B - zone di riserva generale orientata;
 - C - aree di protezione;
 - D - aree di promozione economica e sociale.

ART. 6 - ZONA A: AREE DI RISERVA INTEGRALE

1. La Zona A è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità in relazione anche al permanere di peculiari forme di uso delle risorse naturali e di attività umane tradizionali. Le zone di riserva integrale sono individuate tra quelle di valore naturalistico più elevato e di più spiccata sensibilità, tra quelle che



più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale ovvero tra quelle di elevato valore ambientale e di eccezionale interesse biogeografico. Tra le aree classificate in zona A rientrano, di norma:

- praterie aride mediterranee ad elevata sensibilità;
- aree di vegetazione rupestre;
- boschi di sclerofille sempreverdi;
- laghetti carsici di elevata qualità ambientale;
- grotte con presenza di specie di chiroterteri di interesse conservazionistico;
- geositi di elevata qualità paesaggistica.

2. Nella Zona A:

- a) è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti.
- b) è consentito il pascolo secondo le modalità previste dal *Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli*; nelle more dell'approvazione di tale *Progetto* vigono le norme del *Regolamento del Parco*;
- c) è regolamentato l'accesso in funzione dei ritmi fenologici della fauna;
- d) è consentito ~~vietata~~ la costruzione di nuovi manufatti nella misura indicata al punto 3 ed è vietato il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti.

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, e di restauro conservativo, di ristrutturazione del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero di manufatti con riuso sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 20 % della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore, con caratteristiche tipologiche ed edilizie tradizionali, ai sensi del T.U.E. art 3 lettera a), b), c), d),c),e) e.6) corredato della seguente documentazione tecnica ed elaborati:

- qualità del richiedente e relativa documentazione ai fini della corretta determinazione degli oneri di urbanizzazioni;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali,
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto culturale e infrastrutture di servizio, skyline e 3D;
- fabbricati esistenti. Loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- relazione compilata dal tecnico progettista;
- relazione dettagliata sulla attività dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni nonché il piano di sviluppo aziendale con descrizione e l'analisi della situazione antecedente e successiva alle opere per cui si richiede l'autorizzazione, a firma di tecnico abilitato da ordini o collegi di appartenenza;



-consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupantia tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupanti già residenti sui fondi.

- relazione tecnico-economica-agronomica-finanziaria e ripercussioni socio culturali dell'intervento nel contesto parco;

- valutazione di incidenza ambientale ;

- senza aumento di volumetria e di superficie utile.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero di manufatti con riuso per servizi da parte dell'Ente sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 30 % della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore, con caratteristiche tipologiche ed edilizie tradizionali, ai sensi del T.U.E. art 3 lettera a), b), c), d),c),e) e.6)

.5. Sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.

ART. 7 - ZONA B: AREE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA

1. La Zona B è destinata alla protezione degli equilibri ecologici. Le zone di riserva generale orientata si collocano nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o di pregressi usi silvopastorali, ormai cessati, o praticati in forma fortemente estensiva, con modalità che contribuiscono al raggiungimento ed al mantenimento di un agro ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Tra le aree classificate in zona B rientrano, di norma:

- praterie aride mediterranee;
- boschi di latifoglie decidue e semidecidue;
- boschi di conifere;
- laghetti carsici;
- grotte con presenza di specie di chiroteri di interesse conservazionistico;
- lame di valore paesaggistico e naturalistico.

2. Nella Zona B:

a) sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati;

b) sono consentiti gli interventi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali;

c) è consentito ~~vietata~~ la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti nella misura indicata al punto 3- 4.

d) è consentito ~~vietata~~ la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti ~~ad eccezione di~~ quanto previsto dal successivo comma 6.



10

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo , ristrutturazione edilizia , interventi di nuova costruzione in ampliamento dell'esistente con caratteristiche tipologiche ed edilizie tradizionali, ai sensi del T.U.E. art 3 lettera a), b), c), d),c),e) e.6) corredato della seguente documentazione tecnica ed elaborati:

- qualita' del richiedente e relativa documentazione ai fini della corretta determinazione degli oneri di urbanizzazioni;
- documentazione sulla proprieta' e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali,
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto culturale e infrastrutture di servizio , skyline e 3D ;
- fabbricati esistenti. Loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- realzione cmpilata dal tecnico progettista;
- relazione dettagliata sulla attivita' dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni nonché il piano di sviluppo aziendale con descrizione e l'analisi della situazione antecedente e successiva alle opere per cui si richiede l'autorizzazione , a firma di tecnico abilitato da ordini o collegi di appartenenza;
- consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupantia tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupanti già residenti sui fondi.
- relazione tecnico-economica-agronomica-finanziaria e ripercussioni socio culturali dell'intervento nel contesto parco;
- valutazione di incidenza ambientale ;

4. Sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 40 % della loro superficie utile, per una sola volta, se strettamente necessari alla conduzione dell'azienda agricola o agrituristica, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Sono, altresì, consentiti ampliamenti di manufatti esistenti, fino al 50% della loro superficie utile e per una sola volta, per la realizzazione di servizi del Parco promossi dall'Ente o per il completamento del sistema della fruizione escursionistica del Parco.

5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità.

6. Nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione previsto dal Piano o promosso dall'Ente sono consentiti il cambio di destinazione d'uso e la realizzazione di attrezzature quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei manufatti stessi e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

M



ART. 8 - ZONA C: AREE DI PROTEZIONE

1. La Zona C è destinata alla promozione delle attività agricole tradizionali, dell'agricoltura integrata, dell'allevamento zootecnico, delle attività agrosilvopastorali, di raccolta dei prodotti naturali e della produzione dell'artigianato tradizionale locale. Sono incentivate attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, attività di scuole, istituti e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di formazione professionale di tecnici del parco, attinenti la tutela ambientale, forestale e promozione territoriale, favorendo indirizzi di ingegneria naturalistica che promuovono utilizzo di tecniche e materiali a basso impatto ecologico, ed in partenariato a mezzo convenzionate e/o altro istituto giuridico, con enti nazionali ed internazionali ed il mondo imprenditoriale attinente, attività museali storico-culturali ed innovative attinenti la vita del parco, attività di officine culturali, nonché le connesse attività sociali, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.

Tra le aree classificate in zona C rientrano, di norma:

- agroecosistemi;
- insediamenti rurali e masserie.

2. Nella Zona C:

a) sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente; sono, altresì, consentiti gli interventi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali, nonché la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno sui terreni agricoli;

b) ~~è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali servizi per la fruizione del Parco.~~ È consentito la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti nella misura indicata al punto 3-4-5-6, servizi per la fruizione del Parco

3. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono subordinati all'approvazione di un Piano di miglioramento aziendale e al rilascio del conseguente Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dalla competente Amministrazione una volta verificata l'assenza ovvero l'inidoneità di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo, corredato della seguente documentazione ed elaborati:

- qualità del richiedente e relativa documentazione ai fini della corretta determinazione degli oneri di urbanizzazioni;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;

42



- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali,
 - planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indirizzi produttivi, riparto culturale e infrastrutture di servizio , skyline e 3D ;
 - fabbricati esistenti. Loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
 - realizzazione compilata dal tecnico progettista;
 - relazione dettagliata sulla attività dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni nonché il piano di sviluppo aziendale con descrizione e l'analisi della situazione antecedente e successiva alle opere per cui si richiede l'autorizzazione , a firma di tecnico abilitato da ordini o collegi di appartenenza;
 - consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupanti tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupanti già residenti sui fondi.
 - relazione tecnico-economica-agronomica-finanziaria e ripercussioni socio culturali dell'intervento nel contesto parco;
 - valutazione di incidenza ambientale ;
- 4. Il nuovo insediamento edilizio a carattere agricolo deve avere una superficie aziendale della dimensione minima di 10 ha, che deve essere asservita ai nuovi fabbricati mediante trascrizione nei registri immobiliari e deve sorgere su un lotto minimo d'intervento di almeno 2 ha. Per le aziende che hanno i loro terreni in Zona B e C, anche i fondi in Zona A - B concorrono alla determinazione della predetta superficie aziendale minima e al dimensionamento della cubatura assentibile in misura ridotta del 50%, fermo restando il divieto di effettuare in Zona B **gli interventi di nuova edificazione.**
5. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo avviene per attuazione diretta condizionata, di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. b), previa convenzione sottoscritta con l'Ente orientata, in particolare, all' utilizzo di tecniche legate all'agrozootecnica biologica ed alla rinaturalizzazione dei suoli trasformati a seguito di interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree. La convenzione può, inoltre, prevedere opere di miglioramento, di compensazione ambientale e la predisposizione di attrezzature e percorsi per la fruizione escursionistica del Parco.
6. Nel caso di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 50% della loro superficie utile, devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi massimi, comprensivi dei fabbricati esistenti:
- lotto minimo di intervento di 2 ha;
 - edilizia residenziale di servizio per l'azienda con $I_{ff} = 0,01 \text{ m}^3/\text{m}^2$ con un massimo di 1.000 m^3 per azienda;
 - strutture produttive e per servizi diversi (stalle ed altri manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole e ad essi complementari quali prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico - educative-formative professionali, attività socio-assistenziali e di manutenzione del territorio) con $I_{ff} = 0,06 \text{ m}^3/\text{m}^2$ con un massimo di 12.000 m^3 per azienda;



- valori maggiori, sino a 0,10 mc/mq previo parere favorevole dell'ufficio urbanistico regionale con vincolo della destinazione d'uso per le costruzioni non destinate ad abitazioni;

– altezza massima degli edifici di 7 m su tutti i lati. Nel caso di strutture fisse quali fienili, pagliai e simili il limite è elevato a 8 m;

– rapporto di copertura max (RC) di 0,007 mq/mq, incrementabile a 0,010 mq/mq nel caso di tettoie aperte su almeno 3 lati. Ai fini determinazione del RC non sono computati gli sbalzi di profondità inferiore a 1,2 m.

– i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall'Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.

7. Salvo quanto previsto dal comma precedente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, ristrutturazione, interventi di nuova costruzione in ampliamento nella misura massima del 50 % della loro superficie utile, per una sola volta e nel rispetto del comma 3. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti esclusivamente per le attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi siano compatibili con il mantenimento dell'attività primaria.

8. Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale.

9. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia né di quale demolizione per i manufatti di interesse storico, architettonico e paesistico.

10. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e di ricostruzione, di recupero e/o di ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate:

– i tetti devono essere preferibilmente a falda, con elementi di copertura in coppi a doppia fila senza l'utilizzo di malta e sottocoppi, salvo nei casi di recupero che richiedono il riutilizzo di elementi tradizionali in pietra ("chiancarelle");

– è consentita la realizzazione di balconi ovvero di corpi aggettanti che abbiano uno sbalzo non superiore a 1,20 m e lunghezza non superiore a 3 m;

– la parte interrata dell'edificio deve essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo, fatta salva l'eventuale necessità di collegamento ipogeo tra i diversi corpi di fabbrica;

– per le finiture esterne, devono essere utilizzati materiali tradizionali dell'Alta Murgia, quali intonaco e pietra e i colori della tradizione rurale murgiana;

– è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili.

11. Per le superfici scoperte devono essere osservate le seguenti prescrizioni:



– le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni devono escludere coperture asfaltate e/o sintetiche ed essere realizzate a giunto aperto;

– i piazzali e le strade devono essere realizzati in terra battuta, in breccia, con il riutilizzo della opportunamente miscelata a prodotti naturali, con pietre naturali locali o con materiali analoghi, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;

– è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e di fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 m² e purché il loro inserimento ambientale e la loro gestione sia opportunamente dettagliata in sede di progetto.

12. Nel caso di edifici e manufatti inseriti nel circuito di fruizione promosso dall'Ente presso le aziende agricole e zootecniche del Parco è consentita e incentivata la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, secondo quanto previsto nel Titolo IV e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

13. Ferma restando la disciplina del presente articolo, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.

ART. 9 - ZONA D: AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. La Zona D è finalizzata al mantenimento e al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica, alla promozione del turismo, della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali, nonché allo sviluppo di attività economiche sostenibili. Comprende le aree più intensamente antropizzate del Parco, le aree interessate da previsioni di interventi per lo sviluppo sociale ed economico e le aree di recupero e di valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali Sono incentivate attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, attività di scuole, istituti e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di formazione professionale di tecnici del parco, attinenti la tutela ambientale, forestale e promozione territoriale, favorendo indirizzi di ingegneria naturalistica che promuovono utilizzo di tecniche e materiali a basso impatto ecologico, ed in partenariato a mezzo convenzionate e/o altro istituto giuridico, con enti nazionali ed internazionali ed il mondo imprenditoriale attinente, attività museali storico-culturali ed innovative attinenti la vita del parco, attività di officine culturali, nonché le connesse attività sociali, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.

15



La Zona D è articolata nelle seguenti sottozone:

- D1: aree di espansione dei piani urbanistici comunali;
- D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi;
- D3: impianti tecnologici;
- D4: insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi;
- D5: attrezzature per la fruizione del Parco e stazioni ferroviarie;
- D6: aree di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e paleontologico dell'Alta Murgia: Castel del Monte e Cava dei Dinosauri;
- D7: aree interessate da accordi di programma di cui all'art. 9 comma 1. dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10/03/2004 di istituzione del Parco.

2. Nella Zona D sono ammesse tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in esse l'Ente promuove interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali e dei valori identitari delle comunità del Parco, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali e dell'artigianato di qualità, alla ricerca scientifica connessa ai beni culturali e ambientali del Parco.

3. La disciplina della Zona D è articolata in funzione delle sottozone, come di seguito specificato:

- nella sottozona D1 sono consentiti gli interventi previsti dai Piani urbanistici dei Comuni del Parco. Essi si attuano con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, lett. b), qualora superiori a 3.000 m³;
- nella sottozona D2 gli interventi e le sistemazioni finali sono individuati mediante *Piani di Coltivazione Dismissione e Recupero* approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal *Regolamento del Parco*.

Gli scopi perseguiti nel recupero sono:

- naturalistici, quali la realizzazione di interventi atti alla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
- scientifici ed educativi, quali l'approntamento di luoghi adatti allo studio e alla osservazione geologica o paleontologica;
- fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;
- scopi produttivi, quali la riorganizzazione delle aree di cava per attività agricole o zootecniche.

Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla demolizione e ricostruzione. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,06 m³/m² con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m³; - valori maggiori, sino a 0,10 mc/mq previo parere favorevole dell'ufficio urbanistico regionale con vincolo della destinazione d'uso per le costruzioni non destinate ad abitazioni;



– nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione di demolizione e ricostruzione e di adeguamento funzionale e nuova costruzione;

– nella sottozona D4 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e adeguamento funzionale, di ristrutturazione, e nuova costruzione anche con cambio di destinazione d'uso nell'ambito degli obiettivi e dei settori economici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

La definizione e la realizzazione di nuovi interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati;

– nelle sottozone D5 e D7 sono consentiti interventi di valorizzazione che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre ad interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruibilità dell'area, e di ampliamento dei manufatti esistenti ovvero nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium, centri di osservazione e studio, strutture di accoglienza.

La definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché il cambio di destinazione d'uso, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nullaosta dell'Ente;

– nelle sottozona D6, la definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente in collaborazione con la Regione Puglia, le competenti Soprintendenze ed i Comuni, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nulla-osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi di nuova costruzione.

TITOLO III. DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER SETTORI E COMPONENTI

ART. 10 - COMPONENTE FLORISTICA SELVATICA

Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale autoctono utilizzabile nel territorio del Parco, l'Ente incentiva la realizzazione di vivai per la sua produzione e per la sua conservazione.

ART. 11 - COMPONENTE FAUNISTICA SELVATICA

1. Il Piano mira al recupero e al ripristino degli habitat idonei alle componenti faunistiche, promuovendo attività di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, con l'obiettivo del mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta

tx



2. L'Ente, entro un anno dall'entrata in vigore del *Piano*, elabora un Progetto Speciale per la gestione faunistica, mediante forme di collaborazione con altri soggetti pubblici competenti, anche in merito alla gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne al Parco.
3. La reintroduzione ovvero il ripopolamento di specie devono essere preceduti da studi finalizzati a valutarne gli effetti sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi sono necessari per effettuare ripopolamenti che in via prioritaria garantiscano il mantenimento del *pool* genetico.
4. L'introduzione per cause diverse di specie o di altro materiale genetico alieno può essere effettuata accertandone gli effetti sulle specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente e secondo la disciplina prevista in materia per il SIC e ZPS IT9120007 "Murgia Alta".
5. Nel caso di uno sviluppo di singole specie tale da compromettere gli equilibri ecologici, l'Ente può predisporre piani di cattura o di abbattimento da realizzare secondo le norme vigenti in materia e secondo il *Regolamento del Parco*.


ART. 12 - COMPONENTE FORESTALE

1. La gestione sostenibile delle risorse forestali all'interno del territorio del Parco avviene attraverso:
 - il miglioramento della funzionalità ecologica e la promozione del monitoraggio delle dinamiche evolutive dei sistemi forestali, in particolare di quelli costituiti da boschi di latifoglie decidue e semidecidue e di sclerofille sempreverdi;
 - la valorizzazione economica dei sistemi forestali ricadenti nel territorio del Parco, anche mediante l'attivazione di procedure di ecocertificazione dei prodotti del legno;
 - il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.
2. L'Ente promuove la redazione di un *progetto speciale* di gestione forestale che rispetti i criteri della selvicoltura naturalistica.

ART. 13 - COMPONENTE AGRICOLA

1. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturali.
2. L'Ente promuove:
 - la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali;
 - la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale;
 - il coinvolgimento, anche con le altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, delle imprese agricole e zootecniche nei servizi di manutenzione e fruizione del territorio e nello sviluppo del circuito economico legato alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Parco, attraverso forme di convenzione e contribuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 228/01;

[Handwritten signature]



– l'offerta di servizi turistici di qualità, svolti con il concorso delle aziende agricole e zootecniche del Parco.

3. L'Ente predispone, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, un *progetto speciale* per la gestione delle superfici a pascolo e a prato-pascolo, nonché per il recupero e per la rinaturalizzazione dei suoli trasformati mediante interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree.

4. Nelle more della definizione del *progetto speciale* di cui al comma precedente, gli interventi ammessi dalle presenti Norme sono realizzabili sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.

ART. 14 - RETE ECOLOGICA

1. La rete ecologica del Parco si basa sulle unità ecosistemiche individuate nell'apposita tavola, che costituiscono gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni e di questi con le aree esterne.

2. Lo sviluppo della rete ecologica può avvenire attraverso le seguenti azioni:

- consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- riqualificazione di aree degradate;
- recupero e rinaturalizzazione dei suoli trasformati;
- tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici;
- realizzazione di fasce arboree stradali, siepi in aree agricole e nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico;
- ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna;
- miglioramento di aree boscate esistenti;
- realizzazione di habitat per specie di interesse conservazionistico;
- recupero di cave;
- creazione di attraversamenti di infrastrutture per la fauna.

ART. 15 - VIABILITÀ E ACCESSO AL PARCO

1. La sentieristica deve mirare alla maggiore accessibilità del territorio del Parco, compatibilmente con la tutela naturalistica delle aree e con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.

2. L'Ente predispone il progetto prioritario "*Interventi per favorire la piena accessibilità nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia*".



ART. 16 - INFRASTRUTTURE

1. Lungo la viabilità del Parco, ad esclusione della rete sentieristica, sono ammessi i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, al collegamento del patrimonio edilizio esistente, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza.
2. La posa delle reti e dei relativi terminali è attuata nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per proprietà privata e beni pubblici.
3. Il Piano persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio e di quelli destinati alla fruizione del Parco, all'interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze, senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea.
4. Il Piano persegue, altresì, l'obiettivo di dismettere gli elettrodotti che attraversano le aree di maggiore pregio naturalistico e paesaggistico, ovvero di interrarli qualora il contesto ambientale e le caratteristiche del suolo risultino idonei allo scopo. A tal fine, l'Ente promuove protocolli di intesa ed accordi di programma con la Regione Puglia, con gli Enti Locali e con il gestore della rete elettrica.

ART. 17 - DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI

1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel *Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Puglia*, nonché nel *Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia*, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.
2. La tutela della rete idrografica all'interno del Parco, la cui conservazione è necessaria sia per i profili estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia sia per la conservazione degli ecosistemi, costituisce obiettivo strategico del Piano.

ART. 18 - QUALITÀ ARCHITETTONICA

1. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.

20



2. Al fine della tutela e valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale dell'Alta Murgia e per gli interventi di recupero dell'edilizia rurale esistente si applicano le norme e le prescrizioni di cui all'allegato "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

3. Il Piano promuove forme di abitare sostenibile nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate ad incentivare il loro utilizzo e predispone il "Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco".

TITOLO IV. ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO

ART. 19 - STRUTTURE E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL PARCO

1. Il Piano localizza e individua nella *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* i servizi, le strutture edilizie e le attrezzature necessarie al funzionamento del Parco e mirate a rendere ottimale la sua fruizione sociale, turistica, educativa, culturale, scientifica, escursionistica e ricreativa.

2. Il Piano individua, altresì, fuori dei confini del Parco e nelle aree contigue, strutture edilizie e aree per le quali propone destinazioni funzionali al sistema di fruizione e di servizi del Parco, da realizzarsi d'intesa con i Comuni interessati.

3. Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco le seguenti dotazioni pubbliche o a uso pubblico:

- sede del Parco;
- officina del Piano;
- porte del Parco;
- centri visita;
- infopoint;
- centri di educazione e di formazione di professionalità con specializzazione in ambiente e territorio;
- centri di ricerca;
- parcheggi e aree di sosta attrezzate;
- tracciati e itinerari tematici;
- tratturi.
- foresterie;
- edifici, manufatti e impianti destinati alla sicurezza e sorveglianza dell'area protetta;
- manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco;
- manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

4. Fanno, altresì, parte del sistema del presidio e della fruizione del Parco la *Rete delle Masserie* e, in particolare, il sistema delle *Masserie didattiche* dell'Alta Murgia.

21



5. L'Ente riconosce la funzione svolta dalle *Masserie del Parco* per lo sviluppo del sistema di fruizione dell'area protetta e promuove per esse azioni di incentivazione e di sostegno delle attività.

ART. 20 - SERVIZI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE DEL PARCO

1. La diffusione di servizi e attrezzature per la fruizione sociale, turistica, educativa, culturale, escursionistica e ricreativa presso le aziende agricole e zootecniche e le *Masserie del Parco* costituisce una delle strategie di rafforzamento del tessuto rurale dell'Alta Murgia, con la finalità di potenziare e qualificare il presidio agricolo del territorio, il sistema di ospitalità rurale e agrituristica, l'integrazione del reddito e la capacità di diversificazione economica per gli imprenditori agricoli e il sistema delle piccole e medie aziende del Parco.

2. L'Ente stabilisce caratteristiche e standard per tali servizi d'intesa con le aziende agricole e zootecniche del Parco e con i loro rappresentanti e ne facilita e promuove la realizzazione anche con specifici incentivi. Con tali finalità, l'Ente promuove come intervento prioritario il *Progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie*, di cui alla scheda-progetto allegata al Piano.

ART. 21 - AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO

1. Per il raggiungimento delle finalità generali il Piano propone un insieme sistematico di azioni e interventi che integrano e completano la disciplina ordinaria di gestione e attuazione. Il quadro degli interventi previsto dal Piano è rappresentato nella *Carta degli interventi e dei progetti prioritari* e descritto nelle schede-progetto associate a ciascun intervento o insieme di interventi prioritari.

2. Rientrano tra i progetti e le azioni prioritarie del Piano gli interventi contenuti nelle seguenti schede-progetto:

- sistema dei Centri visita e infopoint del Parco;
- recupero della Torre Guardiani - Jazzo Rosso;
- recupero della Torre Pagliaia;
- restauro e recupero della Masseria S. Mauro;
- recupero funzionale della Masseria Filieri;
- porte del Parco;
- piano di marketing territoriale e promozione turistica del Parco;
- progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie;
- recupero e valorizzazione dei villaggi rurali dell'Ente Riforma;
- Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella;
- Recupero e valorizzazione di Iazzo Sant'Angelo;
- Valorizzazione del sito paleontologico cava Cioce;
- valorizzazione della Grotta Lamalunga e del reperto paleoantropologico dell'Uomo di Altamura;
- recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa;

82



- valorizzazione del Pulo di Altamura;
- valorizzazione percorsi e aree archeologiche nel sito del Cavone;
- progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla rete multimodale regionale;
- progetto per un percorso ippo-ciclo-pedonale lungo il canale principale dell'AQP;
- valorizzazione turistica sostenibile;
- creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco;
- valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa all'aria aperta; percorsi guidati;
- interventi per favorire l'accessibilità per tutti;
- realizzazione di un centro polifunzionale a fini faunistici;
- studio di fattibilità e reintroduzione della Gallina prataiola;
- restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura;
- restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula;
- progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento;
- *Grastepp*, tra gravine e steppe;
- riqualificazione e valorizzazione multifunzionale dei laghetti artificiali e Naturali;
- progetto di miglioramento della rete di approvvigionamento idrico per le aziende agricole non direttamente servite dall'acquedotto;
- sperimentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole;
- progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice;
- progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;
- recupero e riqualificazione ambientale delle cave;
- progetto consortile per l'uso del fotovoltaico (*green grids*);
- progetto di Piano integrato della sicurezza;
- Masseria Murgiana del XXI secolo: abitare sostenibile nel Parco;
- gestione dei cani vaganti nel Parco;
- Recupero e riuso delle case cantoniere lungo l'Acquedotto Pugliese;
- mobilità lenta sul versante adriatico (Tratturello Regio Canosa-Ruvo di Puglia, Canale principale AQP, collegamento Parco Naturale Regionale dell'Ofanto con Parco Naturale Regionale di Lama Balice);



- progetto di ristrutturazione del Centro Bonomo per un Centro Studi e Formazione di Ecologia Rurale in Ambiente Mediterraneo (CEFRAM) - Castel del Monte (Andria);
 - creazione di un Ecomuseo della civiltà pastorale dell'Alta Murgia;
 - formazione, Educazione Ambientale e Prevenzione incendi (F.ED.A.P.I.);
 - progetto di *governance* omogenea ed unitaria;
 - programma di monitoraggio;
 - progetto di sviluppo WebGis;
 - progetto di informatizzazione del catasto particellare;
 - semplificazione amministrativa, coordinamento sportelli unici e regolamenti edilizi dei Comuni del Parco.
3. Costituiscono, inoltre, interventi del Piano i *progetti speciali* di cui al successivo art. 22.

ART. 22 - PROGETTI SPECIALI

1. Il Piano prevede *progetti speciali* nei settori di valore strategico che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e gestione. I *progetti speciali* integrano e specificano la normativa di gestione del parco e costituiscono elementi essenziali di attuazione del Piano.

2. I *progetti speciali* proposti dal Piano sono relativi a:

- gestione forestale;
- gestione dei pascoli;
- gestione della fauna;
- recupero e valorizzazione delle terre civiche;
- "Grandi attrattori: museo e valle dei dinosauri" in Altamura;
- "Grandi attrattori: paesaggi di Castel del Monte".

3. Gli interventi previsti nei *progetti speciali* approvati dall'Ente assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge.

ART. 23 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PARCO E DELLE SUE COMUNITÀ

1. L'Ente, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano e nel Piano pluriennale economico e sociale promuove la formazione di un Accordo di Programma per lo sviluppo sostenibile del Parco tra l'Ente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia.

2. L'Accordo di Programma costituisce il quadro di riferimento interistituzionale ed intersettoriale dei programmi di attività e di interventi nel territorio del Parco con riferimento a fondi e iniziative di livello nazionale, regionale ed europeo.

3. L'Accordo di Programma:

- costruisce il percorso di identificazione, acquisizione ed allocazione delle risorse strategicamente disponibili o da rendere disponibili all'interno di un sistema di obiettivi condiviso;



- identifica schemi di azione concertata anche con altri soggetti istituzionali e sociali nel territorio del Parco o nelle sue reti di relazione;
 - punta in modo specifico ad individuare ed elaborare in forma esecutiva una "banca progetti" complessiva, a partire dai progetti in corso di redazione o già predisposti e assentiti alla data di entrata in vigore del Piano.
4. Lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma è verificato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con cadenza almeno annuale.

ART. 24 - MISURE DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N. 394/1991

1. In relazione all'art. 7 della L. n. 394/1991 trovano applicazione tutte le previsioni di interventi previste dal Piano e, in particolare:

- i progetti speciali previsti dalle norme tecniche di attuazione, sia a contenuto materiale, sia immateriale;
- i piani di recupero ambientale della cave del Parco;
- i progetti prioritari descritti nelle schede-progetto allegate al Piano;
- il sistema della fruizione, come descritto nella *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco*;
- gli interventi di attrezzatura di servizi di fruizione e ricettività (piazzole di sosta, parcheggi, prese d'acqua, punti di avvistamento, attrezzature didattiche, piazzole per agricampeggio, punti ristoro, foresterie, agriturismi, etc) proposti dalle *Masserie del Parco* e approvati dall'Ente.

2. Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni:

- il restauro dei manufatti e beni architettonici rurali tradizionali (masserie, jazzi, muretti a secco, specchie, etc);
- gli interventi per l'efficienza energetica, l'installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l'adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche;
- gli interventi per la valorizzazione delle produzioni tipiche tradizionali.

TITOLO V. NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - RISOLUZIONI DI ANTINOMIE

1. La cartografia del Piano redatta su base aerofotogrammetrica ha valore probante della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano rappresentati alla scala nominale di tolleranza della carta. Nel caso in cui vi sia incertezza o divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante o aree boscate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, etc.) o manufatti (sentieri, strade, edifici, etc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi. In tali casi sono da considerarsi interni al perimetro del Parco i beni di interesse storico, ambientale, naturalistico.

85



2. Al fine di facilitare le attività di gestione del territorio da parte delle Amministrazioni e Comunità locali L'Ente d'intesa e in collaborazione con i Comuni del Parco dispone la trasposizione della cartografia di Piano su base catastale.

ART. 26 - AREE CONTIGUE

1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene la proposta di individuazione e perimetrazione delle aree contigue al Parco.

2. Data la comprensione delle aree contigue all'interno del perimetro del SIC-ZPS "Murgia Alta", il Piano indica nell'elaborato *Relazione Generale* e nel *Regolamento del Parco* le necessarie misure di tutela dell'ambiente, da intendersi come misure minime di conservazione ai sensi del Decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*".

3. Tali disposizioni hanno carattere di proposta e divengono prescrittive dopo l'approvazione della Regione Puglia.

4. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" si intendono integrate alle presenti NTA.

ART. 27 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI E GOVERNANCE

L'Ente auspica forme di collaborazione interistituzionale e di raccordo con altri

soggetti pubblici, privati ed enti nazionali ed internazionali di qualsiasi ordine e grado al fine di:

– promuovere la tutela, la valorizzazione e lo studio dei beni naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali del Parco, anche attraverso collaborazioni e scambio di esperienze con altri enti e la sottoscrizione di intese con istituti di ricerca e soggetti pubblici e privati.

– promuovere la sicurezza dell'ambiente, delle popolazioni, delle imprese e dei visitatori in tutto il territorio del Parco;

– rendere più efficiente, rapida e meno onerosa la "filiera autorizzativa" per gli interventi da eseguire nel territorio del Parco e soggetti ad autorizzazione dell'Ente e valutazioni di incidenza o di impatto ambientale.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione dei *progetti speciali*, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Ente può deliberare e autorizzare interventi specifici che non siano diversamente disciplinati o contrastanti con gli articoli precedenti.

2. Le prescrizioni di cui al precedente art.16, insieme a quelle di cui agli art. 33, 34, 35, 36 del *Regolamento del Parco*, entrano in vigore al momento dell'adozione del Piano, in quanto misure di salvaguardia.



**Al Presidente Pro-Tempore del
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**
Via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)
e.mail: info@parcoaltamurgia.it
affarigenerali@pecparcoaltamurgia.it
serviziotecnico@pec.parcoaltamurgia.it

Al Presidente Regione Puglia
segreteria.presidente@regione.puglia.it
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

**Assessorato alla qualità dell'Ambiente
Al Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità**
Via delle Magnolie 6/8 - 70026 Z.I. Modugno - Bari
a.antoncelli@regione.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Altamura
Piazza Municipio civ. 1
70022-Altamura (BA)
sindaco@comune.altamura.ba.it
gianni.buonamassa@comune.altamura.ba.it

Al Sindaco del Comune di Andria
Palazzo di Città - Piazza Umberto I
76123 Andria - BT
sindaco@cert.comune.andria.bt.it
ambiente@cert.comune.andria.bt.it

Al Sindaco del Comune di Bitonto
c.so Vittorio Emanuele II, 41 - 70032 Bitonto (BA)
sindaco@comune.bitonto.ba.it
s.deastis@comune.bitonto.ba.it

Al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge
Piazza Aldo Moro 10, 70020 -
sindaco@comune.cassanodellemurge.ba.it
territorio.comune@cassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco del Comune di Corato
Piazza Marconi civ. 12, 70033 Corato
segrsindaco.corato@tiscalì.it
urbanistica@comune.corato.ba.it

Al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia
Via Vittorio Veneto, 12 - 70024 Gravina in Puglia (Ba)
segreteria.sindaco@comune.gravina.ba.it
lacittamurgiana.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
direzione.ambiente@comune.gravina.ba.it

Al Sindaco del Comune di Grumo Appula
Piazza Vittorio Veneto civ. 8 - 70025 Grumo Appula - ITALY
sindaco@pec.comune.grumoappula.ba.it
areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it

Al Sindaco Comune di Minervino Murge
Piazza A. Moro civ. 6 -70055
comune.minervinomurge@legpec.it
urbanistica@comune.minervinomurge.ba.it

Al Sindaco Comune di Poggiorsini
Piazza Moro - 70020 Poggiorsini - ITALY
sindaco@comune.poggiorsini.ba.it
tecnico@comune.poggiorsini.ba.it



27

Al Sindaco Comune di Ruvo di Puglia
Piazza Matteotti Giacomo, 1 -
70037 Ruvo di Puglia Bari
segreteria.sindaco@comune.ruvodipuglia.ba.it

Al Sindaco Comune di Santeramo in Colle
Piazza Dott. Simone, 8 - 70029 Santeramo in Colle
sindaco@comune.santeramo.ba.it
ambiente@comune.santeramo.ba.it

Al Sindaco Comune di Spinazzola
Piazza Cesare Battisti, 3
70058 - Spinazzola (BT)
sindaco.spinazzola@libero.it
urbanistica@comune.spinazzola.bt.it

Al Sindaco Comune di Toritto
Via Municipio, 11 - 70020 Toritto
sindaco@comune.toritto.ba.it
urbanistica.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI al Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato dal consiglio direttivo dell'Ente parco con deliberazione n. 9/2010 del 31/05/2010.

Il Presidente Pro-tempore Giovanni Bianco, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Bari, con sede in via Amendola civ. 172/C -70126 Bari (e-mail: bari@cng.it), preso atto delle note degli iscritti dell'area dei comuni interessati dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Toritto, pervenute in merito al Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato dal consiglio direttivo dell'Ente parco con deliberazione n. 9/2010 del 31/05/2010 ed inviati alla Comunità del Parco per il previsto parere e lo stesso depositato presso la Regione Puglia per l'avvio del procedimento di adozione e approvazione, previo l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) con invio al Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare per l'avvio del procedimento di intesa con la Regione Puglia,

PROPONE le seguenti

OSSERVAZIONI

- al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA REGOLAMENTO DEL PARCO (formato pdf);

- al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (formato pdf);

riportate in giallo quali parti integrative e rosse quali parti da eliminare.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato in allegato, quale parte integrante e sostanziale,

CHIEDE

Che le osservazioni al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA REGOLAMENTO DEL PARCO (formato pdf) e al PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (formato pdf) riportate in giallo quali parti integrative e rosse quali parti da eliminare vengano accolte ed integrate al testo originario.

Bari, 28/02/2011-

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Giovanni Bianco







**ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA**

***PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA***

REGOLAMENTO DEL PARCO

ATI affidataria

STUDIO SILVA s.r.l., TEI, ETACONS s.r.l., Prof. Ing. Vincenzo COTECCHIA

Responsabile ATI: Dott. Forestale Paolo RIGONI

Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO



INDICE

TITOLO I. FINALITÀ

ART. 1 - FINALITÀ P. 4

TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI P. 5

ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI P. 5

ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE P. 6

ART. 5 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI P. 6

ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI P. 7

*ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI
P. 7*

ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO E CON MOUNTAIN BIKE P. 9

ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI P. 9

ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO P. 9

ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA P. 9

ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE P. 10

ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI P. 10

ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO P. 10

ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI P. 10

ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE P. 10

TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT

ART. 17 - TUTELA DEL SIC/ZPS IT9120007 "MURGIA ALTA" P. 11

ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA P. 12

ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA P. 13

ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO P. 13

ART. 21 - GESTIONE FORESTALE P. 13

ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI P. 15

SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI

ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI P. 15

ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO P. 15

ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE P. 16

SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO

AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI

E MINERARI P. 16

ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI



ESTRATTIVI E MINERARI P.16

ART. 28 - INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO P.18

TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E VALORI CULTURALI E IDENTITARI

ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGIA P.19

ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA: INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI NEL TERRITORIO DEL PARCO P.19

ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI P.19

ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE P.20

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI P.22

ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI P.22

ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI P.23

ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA P.23

TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE P.24

ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI P.26

ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA P.26

ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE P.26

ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA P.26

ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE P.27

ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO P.27

TITOLO VI. NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

ART. 44 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI P.28

ART. 45 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE P.29

TITOLO VII. SANZIONI

ART. 46 - DISCIPLINA GENERALE P.30

ART. 47 - SANZIONI P.30

TITOLO VIII. NORME FINALI

ART. 48 - EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE P.31

31



TITOLO I. FINALITA'

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito, rispettivamente, "Regolamento" ed "Ente") disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 394/91, i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l'esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") al fine di:

- garantire la tutela e promuovere uno sviluppo integrato, compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'Alta Murgia;
- favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari, nonché con i beni culturali e ambientali custoditi nel Parco;
- garantire, in correlazione con le previsioni del Piano per il Parco (di seguito "Piano") e del Piano pluriennale economico e sociale, l'uso sostenibile delle risorse, creando condizioni per la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
- promuovere il Parco quale elemento dell'identità locale con interventi materiali e immateriali volti ad affermarne in forma partecipata la riconoscibilità, la qualità, il valore culturale;

32



TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

1. Il Regolamento disciplina, in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali spontanee;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione delle persone con qualsiasi mezzo di trasporto, indicando la migliore fruibilità delle attrezzature e dei beni esistenti nel Parco;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, sostenendo ed agevolando quelle a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca e studio;
- h) le emissioni sonore, luminose e di altro genere;
- i) l'accessibilità al territorio del Parco di disabili, portatori di handicap e anziani.

2. Sono consentite le opere, le attività e gli interventi previsti nel Piano. Nel rispetto dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio storico del Parco sono altresì consentite:

- a) le attività agricole, selvicolturali e zootecniche, le attività imprenditoriali ad esse complementari, l'agriturismo, l'agricampeggio, i servizi per l'escursionismo, le attività di fattoria didattica e di educazione ambientale, attività di scuole, istituti e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di formazione professionale di tecnici del parco, attinenti la tutela ambientale, forestale e promozione territoriale, favorendo indirizzi di ingegneria naturalistica che promuovono utilizzo di tecniche e materiali a basso impatto ecologico, ed in partenariato a mezzo convenzionate e/o altro istituto giuridico, con enti nazionali ed internazionali ed il mondo imprenditoriale attinente, attività museali storico-culturali ed innovative attinenti la vita del parco, attività di officine culturali, nonché le connesse attività sociali;
- b) la fruizione turistica ed escursionistica del Parco;
- c) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio;
- d) lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, artistiche, educative e sportive.

ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che compromettano la salvaguardia del paesaggio, dei beni culturali, degli habitat naturali e della fauna ad essi legata.

2. Sono vietati, in particolare:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il trasporto e il disturbo delle specie animali, ivi compresi nidi, uova, nidiacei e larve, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente, gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici



necessari per ricomporre gli equilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico, le catture temporanee a scopo sanitario o gli inanellamenti a scopo scientifico;

b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate. La raccolta delle piante eduli ed officinali, dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco, tradizionalmente esercitata nell'Alta Murgia, è consentita nel rispetto della disciplina stabilita dal presente Regolamento;

c) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;

d) il rilascio non autorizzato in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora ed alla fauna autoctona. E' consentita l'introduzione di animali domestici secondo le norme sanitarie e di sicurezza vigenti;

e) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, salvo quanto disposto dalla Sezione III del Titolo III del Regolamento. Il prelievo di materiali litoidi, l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi;

f) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee senza il preventivo nulla osta da parte dell'Ente;

g) la modificazione del regime naturale delle acque;

h) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente;

i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

j) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

k) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati non autorizzati dall'Ente;

l) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate;

m) il sorvolo non autorizzato di velivoli, salvo quanto definito da leggi.

ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE

1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.

2. L'accesso pedonale a scopo escursionistico al di fuori di quanto previsto al comma precedente è subordinato alla preventiva comunicazione al CTA/CFS dell'Ente.

3. L'Ente, nelle zone A e B del Parco, individua e perimetra le aree di maggiore vulnerabilità ambientale e può consentire la circolazione pedonale al loro interno solo a visitatori accompagnati da personale del CTA/CFS o dell'Ente.

ART. 5 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

54



1. La fruizione del Parco da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e la disponibilità di idonei vettori elettrici.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti auto per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività dell'Ente è garantito l'accesso ai disabili.

ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentita:

1. nelle Zone A e B esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpodereale);
2. nelle Zone C nell'ambito della viabilità ordinaria e di quella rurale;
3. nelle Zone D su tutta la viabilità esistente.

2. In deroga alle prescrizioni del precedente comma, l'accesso motorizzato è consentito:

- per le necessarie lavorazioni agricole;
- per interventi di tutela, salvaguardia e monitoraggio, soccorso, protezione civile, ordine pubblico, studio e ricerca a personale istituzionalmente destinato ovvero opportunamente autorizzato dall'Ente;
- ai proprietari o agli aventi diritto secondo il regolamento dell'ente parco , ~~previa autorizzazione dell'Ente.~~

3. L'Ente può limitare o vietare, d'intesa con gli altri enti competenti, in relazione alle finalità generali del Parco e con provvedimento motivato, la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti.

4. E' vietata la sosta di veicoli al di fuori dei parcheggi, pubblici o privati, e delle banchine stradali .

ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI

1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale deve essere indirizzata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare. Gli interventi di rettificazione, di adeguamento di ponti e sottopassi, di modifica del manto stradale, di pulizia delle fasce contermini ecc., predisposti degli Enti proprietari delle strade, dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ente già nella fase di progettazione preliminare al fine di introdurre eventuali misure di mitigazione e compensazione nella redazione del progetto definitivo.

2. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali o mezzi meccanici (decespugliatori regolamentati) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. Per le piante sarmentose è raccomandato il taglio raso su tutta la banchina. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e deve interessare solo gli esemplari che, crescendo a ridosso dei muri a secco, invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono



essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma.

Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo , forestale , perito agrario , perito agrotecnico, geometra o figura professionale equipollente specializzata .

Per le piante arboree situate all'interno dei muri di confine delle carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m di altezza da terra.

In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità degli stessi. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale o con il rischio incendi.

4. Per la rete secondaria, costituita in prevalenza da strade bianche, l'Ente provvede a identificare un reticolo di interesse prioritario, sulla base di criteri tematici di valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. Tale reticolo può integrare l'insieme dei tracciati di fruizione inseriti nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano.

5. Su tale reticolo selezionato sono possibili interventi di manutenzione e riqualificazione, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade bianche che, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e del particolare traffico veicolare costituito principalmente da mezzi agricoli, sono soggette a processi di deterioramento. Salva la deroga di cui al successivo comma 10., è vietata la realizzazione di nuove strade e l'impermeabilizzazione di quelle esistenti.

6. Allo scopo di garantire una maggiore stabilità del manto stradale, l'interventomanutentivo nelle strade bianche interpoderali o rurali, deve consistere nella preparazione della sottofondazione stradale mediante scarifica del terreno presente, realizzazione di uno strato di *tout venant* di circa 10/15 cm, livellazione, compattazione e successiva ricarica, con misto granulometrico stabilizzato di pezzatura idonea e decrescente. Tale stabilizzato può anche derivare dalla frantumazione di detriti rocciosi autoctoni o dalla selezione di ghiaie alluvionali riportate e con eventuale aggiunta di pietrisco. La fase di posa e distribuzione dello stabilizzato deve essere effettuata con cilindatura a rullo a spessori regolari ed alternati con un corretto innaffiamento.

7. Nei tratti pianeggianti, la strada deve essere predisposta con una sezione a leggera schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali.

8. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono predisporci, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

36



9. La manutenzione ordinaria dei sentieri individuati nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano, deve essere eseguita almeno una volta l'anno con l'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.

Ai margini dei percorsi deve essere contenuta esclusivamente la vegetazione che riduce l'ampiezza del tracciato. Possono essere effettuate spalcatore di rami e branche degli elementi arborei aventi diametro superiore a 5 cm, mentre gli arbusti ed i rovi possono essere contenuti mediante potatura e taglio raso.

10. Può essere autorizzata dall'Ente la realizzazione di nuovi tracciati solo se strettamente connessi all'attività primaria. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo.

ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO ~~E CON~~ MOUNTAIN BIKE E CON MEZZI ELETTRICI

1. L'accesso con cavallo e mountain-bike e mezzi elettrici è consentito lungo la viabilità ordinaria e tutte le altre strade fatta eccezione per le Zone A e per le *aree a maggiore vulnerabilità ambientale*, individuate dall'Ente.

2. L'accesso a queste ultime può essere autorizzato dall'Ente per specifiche manifestazioni e iniziative escursionistiche. Nell'autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero degli escursionisti.

ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI

1. E' vietato il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati o regolamentati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico.

2. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone indicate dall'Ente, nel rispetto delle misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)/Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT9120007 "Murgia Alta".

ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

1. Per sopravvenute inderogabili esigenze di tutela l'Ente può temporaneamente vietare o limitare l'accesso in qualsiasi zona del Parco.

ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

1. L'introduzione nel Parco, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, può essere autorizzata dall'Ente solo lungo la viabilità principale, trasportati in adeguati contenitori e non montate e innescati.



2. Ai residenti nel Parco è consentita la detenzione di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate.

ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE

1. Nel territorio del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. Sono consentite quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.

ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.
2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura ed alla selvicoltura è disciplinato nel successivo articolo 37.
3. L'uso di fuochi d'artificio deve essere preventivamente comunicato al CTA/CFS del Parco.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO

1. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A; nelle altre zone è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate ed autorizzate.
2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente.
Nelle zone B, C e D è consentito dovunque, salvo eventuale, diversa indicazione apposta in loco.
3. Il bivacco è consentito, in deroga alle limitazioni del comma precedente e nell'ambito di particolari iniziative escursionistiche, previa comunicazione al CTA/CFS del Parco, con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti.

ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI

- 1 Sono vietati lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole, zootecniche ed altre attività previste dal regolamento del parco.

ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

1. E' consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.
2. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all'autorizzazione dell'Ente ed al pagamento dei diritti di privati va determinati con apposita disciplina.

38



Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.

TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT

ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"

1. Per la particolare tutela indicata al presente articolo, all'interno del Parco è vietato:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) trasformare le superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, così come individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*" alle voci *6220 e 62A0 nonché le aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate nella carta allegata al Piano "*Carta della vegetazione*";
- c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale compresa quella acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
- d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali ed i margini ferroviari;
- e) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nelle zone A e B nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, *3170 e 8310, così come individuate nelle carte allegate al Piano "*Carta della zonizzazione e delle aree contigue*" e "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*".

2. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*", deve essere autorizzato o regolamentato dall'Ente quando non sia già intervenuto un loro utilizzo a fini turistici.



3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.
4. E' possibile derogare alle prescrizioni di cui ai precedenti commi solo nei casi disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e s.m.i.

ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla L. n. 394/1991 in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, sono vietate:
- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. Reperti faunistici o animali feriti eventualmente ritrovati devono essere consegnati all'Ente che ne garantisce la destinazione in conformità alle norme vigenti per la detenzione di esemplari di specie selvatiche;
 - b) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della fauna minore eteroterma quali invertebrati, rettili ed anfibi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici autorizzate dall'Ente che stabilisce specie e quantitativi prelevabili.
- E' consentita la raccolta di gasteropodi terrestri (lumache) in quantità e periodi stabiliti dall'Ente.
- c) la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche protette o alloctone, fatta salva quella necessaria a programmi e progetti di reintroduzione e di ripopolamento a cura dell'Ente.
2. I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione e quelli già esistenti attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
3. Le chiudende e le recinzioni devono essere realizzate con modalità che assicurino il passaggio della fauna selvatica minore; quelle che delimitano le strutture aziendali e le abitazioni, possono anche essere realizzate con rete e filo metallico.
4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.
5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide salvo regolamento dell'ente parco per l'uso di prodotti biodegradabili per casi specifici previa autorizzazione delle autorità sanitarie territoriali per eliminare la

60



vegetazione lungo le rupi, le separazioni dei terreni agrari, lungo i muri a secco e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

6. Nella Zona A è consentita la presenza di:

- a) cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
- b) cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall'Ente e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente.

Nelle Zone B, C e D è inoltre consentita la presenza di cani condotti al guinzaglio e con museruola.

7. L'Ente può, con provvedimento motivato, limitare del tutto o in parte l'accesso a particolari aree del territorio in periodi determinanti ai fini della biologia della conservazione delle specie. Sulle pareti rocciose sono vietati il parapendio, il volo a vela e l'arrampicata libera o attrezzata dal 1. gennaio al 30 agosto, periodo di nidificazione dell'avifauna.

ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA

1. La raccolta della flora spontanea è vietata su tutto il territorio del Parco. La stessa può essere autorizzata dall'Ente solo per scopi scientifici finalizzati alla ricerca ed alla conservazione delle specie.

2. Le "Piante Monumentali" del Parco, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio, sono sottoposte a particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente.

3. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, varietà ed ecotipi estranei alla flora spontanea dell'area dell'Alta Murgia.

L'Ente promuove e sostiene progetti di eradicazione di specie alloctone invadenti quali ailanto e robinia.

4. Tutte le piante di interesse agronomico sono trattate secondo le ordinarie pratiche agricole.

ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Sono fatti salvi gli usi tradizionali della flora spontanea legati alla raccolta di specie eduli ed officinali.

2. La raccolta dei funghi è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376".

3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree oggetto di imboschimento. E' vietata altresì nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dodici mesi dall'evento.

ART. 21 - GESTIONE FORESTALE

1. Gli interventi selvicolturali sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica.



6/1

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo. Tali termini possono essere modificati dall'Ente per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna. Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici ~~gommati~~ di ridotte dimensioni ~~(tipo frutteto)~~ ovvero con modalità a minore impatto. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle aree boschive.
3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.
4. Devono essere lasciati almeno 10 esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente ed almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna.
5. Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità aiutando le specie del sottobosco e quelle accompagnatrici.
6. Nei boschi cedui percorsi da incendio e soggetti ad interventi di ceduzione e/o tramarratura allo scopo di favorire la riproduzione agamica, sono da riservare, laddove possibile, per ogni ettaro di superficie almeno 100 matricine.
7. Nei boschi di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 50% del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento da eseguirsi in più stagioni silvane e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata.
8. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie esotiche invadenti quali ailanto e robinia.
9. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva.
10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.
11. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.
12. Le piante del sottobosco devono essere tutelate. Interventi di contenimento possono essere effettuati per le specie rovo comune (*Rubus ulmifolius*) ed edera (*Hedera helix*).

62



13. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.

14. La raccolta della legna secca al suolo è vietata previa autorizzazione dell'ente parco in zona A; nelle zone B, C e D è consentita ai proprietari dei fondi ed agli aventi diritto nelle aree gravate da usi civici.

15. Per quanto non contemplato ai commi precedenti si rimanda al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi".

ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

1. Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano AIB dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000. I relativi interventi sono autorizzati dallo stesso Ente avendo riguardo alla salvaguardia dell'integrità dei boschi e del paesaggio.

2. All'interno delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm).

La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

3. Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive ("precese") dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi. E' vietata la realizzazione di "precese" su aree coperte da pascolo naturale.

SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI

ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI

1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela del territorio ed alla protezione civile. Sono, inoltre, ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, emungimenti idrici in Zona A finalizzati all'esercizio delle attività agricole-zootecniche e nelle Zone B, C e D finalizzati delle attività agricole-zootecniche ed altre attività strettamente consentite dalle norme tecniche e regolamento del parco.

2. L'Ente verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni di qualità delle risorse ed autorizzano l'emungimento.

3. E' vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.



ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO

1. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita attraverso le norme dei Piani di Assetto Idrogeologico delle competenti Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia .
2. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.

ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici di finanza pubblica e privata, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.
2. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.

SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente istituisce un *Registro dei geositi* promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione anche finanziaria con la Regione Puglia, con enti, istituti di ricerca ed associazioni.
2. L'Ente persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco. A tale scopo adotta misure per il monitoraggio ed il recupero degli impianti esistenti attraverso il completamento delle procedure di approvazione e di attuazione degli specifici Piani di coltivazione, dismissione e recupero previsti dall'art. 3, comma 1. lettera e) dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 27.

ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI

1. Il presente articolo disciplina la previsione di cui all'art. 3, comma 1., lett. e) del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, riguardante *"la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate"* ed in particolare

Colu



la procedura di autorizzazione “di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero” (di seguito “piano di recupero”).

2. Per gli impianti estrattivi e minerari in esercizio e regolarmente autorizzati all'interno del Parco l' esercente ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio di valutazione di impatto ed incidenza ambientale preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto.

3. L'Ente esamina lo studio di valutazione di impatto ed incidenza ambientale preliminare di cui al comma precedente, procede alla verifica dello stato dei luoghi e formula eventuali richieste di integrazione tecnicospicifica e documentale da produrre entro il termine di 30 giorni, estendibile a 60 giorni in relazione a specifiche esigenze di approfondimento tecnico-scientifico.

4. Sulla base della documentazione presentata, l'Ente identifica, previa consultazione del proponente, gli obiettivi specifici da perseguire nel recupero degli impianti e, nella propria determinazione, detta eventuali prescrizioni ed indirizzi per la redazione del piano di recupero.

5. Tra gli obiettivi specifici perseguiti nel recupero rientrano:

a) scopi naturalistici, quali la realizzazione interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico;

b) scopi scientifici ed educativi, quale l'approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologica;

c) scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;

6. A partire dalla notifica da parte dell'Ente della determinazione degli obiettivi specifici e delle eventuali prescrizioni e indirizzi per la redazione del piano di recupero, il soggetto proponente deve presentare entro 60 giorni la proposta di piano di recupero. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, l'Ente esprime il proprio parere.

7. Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da assenza di adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.

8. In caso di parere negativo sulla proposta di piano di recupero o di mancato rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente dispone l'immediata sospensione delle attività di coltivazione ancora in essere ed invita contestualmente il proponente del piano di recupero a completare il piano stesso secondo precise indicazioni o nel rispetto delle scadenze eventualmente disattese.

9. Disposizioni analoghe a quelle del comma precedente sono assunte dall'Ente nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente dell'impianto (o, in sua assenza, del suo proprietario) di quanto previsto nel piano approvato, incluse le eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dall'Ente nel rilascio del parere conclusivo.



10. In caso di mancata esecuzione degli interventi di recupero previsti dal piano di recupero approvato e trascorsi 6 mesi dal termine ultimo per la loro esecuzione, l'Ente agisce in danno rivalendosi sulle garanzie rilasciate dall'esercente o proprietario dell'impianto estrattivo ai sensi del precedente comma 7.

11. Nel caso di impianti esistenti non più in esercizio e qualora non sia realizzato l'intervento di recupero ambientale previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esercente ha gli obblighi di cui al precedente comma 2, nonché quelli di realizzazione degli interventi approvati. Qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono assunti dall'autorità concedente, ai sensi della L. R. n. 37/85.

12. L'Ente può autorizzare, negli impianti esistenti, prelievi straordinari in deroga al divieto generale e ai piani di recupero approvati, finalizzati all'utilizzo delle pietre di cava a scopi di restauro di manufatti di interesse storico-paesistico interni al Parco o per il restauro di immobili od aree vincolate (ex L. n. 1089/1939), anche esterne al Parco, per i quali l'uso originario di materiale lapideo dell'Alta Murgia sia attestato o documentato dalla competente Soprintendenza.

ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO

1. Al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente promuove una intesa di programma con la Regione Puglia.

2. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e disciplinate dal presente Regolamento, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco.

TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEI VALORI CULTURALI E IDENTITARI

ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGLIA

L'Ente tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi e promuove i prodotti e le attività economico-sociali-culturali ecc. consentite dalle norme tecniche del parco.



ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGLIA - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI

1. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

L'Ente promuove e favorisce la libera consultazione degli studi sulle architetture rurali elaborati per la redazione del Piano per il Parco e del Regolamento.

2. Sono autorizzati l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.

3. Nel caso di annessi e tettoie ad uso agricolo e zootecnico è ammesso l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive in metallo o in legno.

ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI

1. Non è consentito, se non previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze aziendali e previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di edifici civili devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e altri leganti. La manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate;

b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Sono altresì ammesse le recinzioni in legno e le recinzioni a rete solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante finalizzata alla loro funzionalità paesaggistica ed ecologica. Le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

L'Ente adotta ulteriori criteri per la realizzazione e la manutenzione dei muri a secco.

C.F.



3. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua finalizzati alla tutela della biodiversità ed alla lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente e deve avvenire esclusivamente su suolo agricolo preferibilmente in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro dei fontanili esistenti e per la creazione di nuovi deve essere utilizzato materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di pozze e stagni l'impermeabilizzazione deve essere realizzata con materiali quali pietra o strati di argilla ovvero, in alternativa, cemento misto a pietrisco. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata di anfibi, all'interno della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20 cm e inclinata di 30°. A valle dei fontanili devono crearsi due o tre pozze di 2-5 m² (dimensioni ca 100x150x50 cm) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile e, per creare l'habitat idoneo agli Anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

1. Per la tutela del paesaggio e degli equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, nelle Zone A e B non è consentita l'installazione di tralicci e di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nella Zona A non è consentito installare nuovi impianti per le telecomunicazioni ivi comprese le antenne di telefonia mobile, fatti salvi e previa autorizzazione dell'Ente, quelli necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico.

2. L'installazione di cavi per il trasporto di energia è consentita mediante interrimento lungo la viabilità esistente.

3. Nelle Zone B e C è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni di seguito elencati ed impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabile (geotermiche, biomasse, minieolico, solare termico e fotovoltaico integrato ecc) di gradevole impatto estetico ed ecologico :

a) impianti necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico;

b) connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti ed allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali ed altre attività previste nel parco, da interrare o, in caso di dimostrata impossibilità, da inserire in modo paesaggisticamente compatibile;

c) nella sola zona B, impianti per la produzione di energia alternativa a diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di servizio del Parco, secondo quanto disposto dall'art. 34.

GA



4. Le cabine di trasformazione e di connessione alla rete, possono essere installate in Zona B, purché gli edifici annessi siano realizzati secondo quanto indicato nel presente Titolo IV per una altezza non superiore ai 3,5 metri e senza limiti di altezza nelle zone C e D.

5. L'attività di potenziamento e di ammodernamento delle reti deve essere indirizzata alla garanzia della fornitura, alla qualità del servizio, alla capillarità della distribuzione/copertura, alla riduzione dei consumi, al riuso delle risorse.

6. Gli eventuali interventi di potenziamento e di adeguamento infrastrutturale predisposti dagli Enti territorialmente competenti devono essere coerenti con quanto disposto dal Piano per il Parco.

7. Le attività di manutenzione, in particolare quelle riguardanti la riduzione delle perdite idriche sulla rete di adduzione principale, devono essere comunicate preventivamente all'Ente. La mancata comunicazione determina il provvedimento di sospensione dei lavori. La realizzazione di impianti per la captazione, per lo stoccaggio e per il trasporto delle acque è subordinata al nulla osta dell'Ente.

8. Tutte le proposte di interventi strutturali di cui al presente articolo dovranno essere corredate da un progetto preliminare per la valutazione delle conseguenti implicazioni ambientali da parte dell'Ente; eventuali prescrizioni e modifiche richieste dall'Ente devono essere recepite nel progetto definitivo.

9. Sono consentiti gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti e dei gasdotti, ed in particolare:

a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;

b) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;

c) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale funzionamento e l'incolumità delle persone, purché eseguiti con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente.

10. Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.

Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.

Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di almeno 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione.

ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI



1. Ai fini della migliore gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti dalle aziende agro-zootecniche del Parco, l'Ente, gli A.T.O. e le Amministrazioni Provinciali competenti concludono appositi accordi.


ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI

1. In tutto il Parco è vietata l'installazione di generatori eolici di altezza superiore a 25 m.
2. L'installazione di aerogeneratori è consentita esclusivamente nelle zone C e D, previo nulla osta dell'Ente, che consideri in particolare l'impatto paesaggistico ed ambientale, alle seguenti condizioni:
 - a) diametro massimo dell'aerogeneratore di 5 m;
 - b) altezza massima dal suolo di 25 m, incluso lo sviluppo delle pale;
 - c) distanza massima da nuclei edilizi di 100 m;
 - d) numero massimo di 3 torri di sostegno per azienda produttiva;
 - e) distanza minima tra i siti di impianto di 300 m.
3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.
4. Nel caso di copertura di parcheggi, di pozzi ed altri impianti tecnologici l'altezza complessiva non può essere superiore a m 4,00. Fanno eccezione gli impianti puntuali e isolati, a servizio di dispositivi di illuminazione, tabelle, servizi per la fruizione e la sicurezza, per i quali è consentita l'installazione ad altezze superiori, per esigenze strettamente funzionali o di sicurezza dell'impianto stesso.
5. L'installazione dei pannelli di cui al comma 3. sulle coperture di edifici e manufatti di rilevante valore storico e paesaggistico non dovrà in ogni caso superare il 20% della superficie delle stesse.
6. L'utilizzo dei pannelli solari sulle coperture di annessi agricoli ed edifici costruiti successivamente al 1942 non è soggetto a limitazioni, salvo che si tratti di edifici gravati da vincolo architettonico o di interesse artistico.
7. Gli impianti alimentati da biomasse possono essere realizzati a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco.
8. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti, inclusi quelli di produzione energetica da biogas, sono soggetti al nulla osta dell'Ente. Possono essere cumulativi, purché finalizzati all'autoconsumo con eccedenze non superiori al 50 %, ad esclusione della produzione riveniente unicamente da pannelli solari sulle coperture.

ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Nel Parco è vietata l'installazione di cartelli o di strutture pubblicitarie salvo autorizzazione dell'Ente che può dettare prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica.
2. E' vietata in ogni caso l'installazione di tabelloni pubblicitari di dimensioni superiori a 4,00 m² ed a distanza inferiore a 50 m da quelli esistenti. Tali limiti non si applicano nei casi di insegne e cartelloni turistici di natura

50



non commerciale previsti dall'Ente in programmi di valorizzazione del Parco o, comunque, autorizzati dall'Ente nell'ambito di iniziative promosse a tale scopo.

ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA

1. Per la valutazione di interventi di particolare rilevanza per dimensioni, caratteristiche progettuali e contesto ambientale e paesaggistico, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, può nominare un apposito comitato di consulenza ovvero può avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni del Parco previste dall'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e comunque così composte da : architetto, ingegnere ambientale, agronomo, forestale, geometra, perito agrario o agrotecnico, geologo, biologo, avvocato , sociologo , professionalità regolarmente iscritti ad ordini e collegi, che devono comprovare di aver seguito un corso di specializzazione in materie ambientali attinenti alla materia dei parchi naturali;

TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECHNICHE

1. L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela del Parco.
2. Negli agroecosistemi inclusi nelle zone B e C è possibile il cambio di destinazione colturale, nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area, delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi nonché di quanto prescritto dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco.
3. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina.
4. Le opere relative a trasformazioni fondiari devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, delle testimonianze storiche dell'attività agricola e gli elementi di rilevanza naturalistica ambientale nonché la leggibilità della trama poderale.
5. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento, la realizzazione di nuovi tracciati poderali e la loro manutenzione nonché la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali deve avere riguardo degli andamenti prevalenti, dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti.
6. Sulle superfici a seminativo non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano le seguenti disposizioni:
 - è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto;



– è fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 3. del presente Regolamento.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente;
 - e) nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 - f) a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;
 - g) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 cm, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.
8. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere effettuati in aree appositamente individuate ed attrezzate preventivamente comunicate al CTA/CFS e dallo stesso validate.
9. Sui terreni acclivi con pendenza superiore al 10% la lavorazione deve essere effettuata a reggipoggio, ovvero secondo le linee di livello. Sui medesimi terreni la semina deve essere effettuata per file ortogonali alle linee di massima pendenza.
10. Negli impianti di colture legnose agrarie l'eliminazione della vegetazione erbacea esuberante deve essere effettuata mediante trinciatura, sfalcio o leggera discatura da marzo a fine maggio. A fine estate può essere effettuata una superficiale lavorazione del terreno per favorire l'assorbimento delle acque delle prime piogge; da ottobre a febbraio il terreno deve essere lasciato a riposo al fine di consentire l'inerbimento con una consociazione di leguminose e/o graminacee foraggiere.



11. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura.

12. L'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;

b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI

1. Nel territorio del Parco è sempre consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali.

2. La gestione delle superfici pascolive del territorio del Parco viene attuata attraverso il Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli. Fino agli esiti del Progetto, il carico massimo ammissibile sulle superfici pascolive viene stabilito in 1 UBA/ha ovvero 10 ovini/ha/anno.

3. Nel caso del pascolo in bosco il carico massimo ammissibile viene stabilito dall'autorità competente sulla base delle condizioni stagionali.

4. Il pascolo è vietato nelle aree boschive in rinnovazione, nelle aree percorse dal fuoco e nelle aree interessate da tagli colturali, successivamente all'intervento taglio.

ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA

1. L'Ente promuove la fruizione turistica del Parco attraverso l'organizzazione di servizi e di strutture attrezzate nonché di una rete escursionistica dotata di percorsi e di segnaletica coerenti con il Regolamento della Regione Puglia 17 settembre 2007, n. 23 "*Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese*" e realizzati secondo un disciplinare predisposto dall'Ente.

2. L'attività agrituristica e il turismo rurale sono attività compatibili con il Parco. Ai fini del loro migliore inserimento nel paesaggio e nell'ambiente naturale:

a) gli interventi perseguono la promozione della rete escursionistica del Parco e la connessione alla rete ecologica;

b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta ovvero a ricovero di cavalli per il maneggio o per l'escursione, devono essere realizzati con materiali della bioedilizia e comunque compatibili con quanto previsto dal Titolo IV del presente Regolamento.



3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente si avvale di Guide del Parco formate e riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 5. della L. n. 394/1991 e s.m.i.

ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE

1. Sono ammesse le attività sportive, ludiche e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse nelle zone B, C, D del Parco se autorizzate dall'Ente. Resta fermo il divieto di cui all'art. 18, comma 8. del presente Regolamento.

ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

1. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività di educazione, di studio, di indagine e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente.

Nelle attività speleologiche con finalità di ricerca scientifica è vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.

2. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dall'Ente con apposito provvedimento.

Il titolare della ricerca è obbligato in ogni caso a trasmetterne i risultati all'Ente affinché possano essere utilizzati, senza oneri, per fini divulgativi.

ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE

1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori e di lavoratori artigiani del legno, della pietra, della ceramica, dei metalli, della caseificazione, della lana e delle altre produzioni tipiche locali e promuove le officine culturali per innovare i prodotti tipici e la cultura della vita del parco con principi ecosostenibili, ecocompatibili ed ecologici.

3. L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni dell'Alta Murgia quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione-fiera coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio e tutte le attività presenti nel parco.

ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO



Speciale IT912007 "Mugia Alta". La valutazione espressa dall'Ente costituisce parere ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale.

7. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell'Ente.

8. Nel caso di interventi eseguiti nel Parco in assenza o in difformità dal nulla osta, sono suscettibili di sanatoria esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione purché conformi al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia nazionali "T.U.E. D.P.R. 380/2001 e s.m.i." regionali, provinciali e comunali.

9. L'Ente interviene nei casi di procedimenti di sanatoria edilizia, di cui al le L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, e s.m.i. in corso alla data di entrata in vigore del Piano. A tal fine, gli enti competenti per il rilascio del titolo abilitativi devono acquisire il parere dell'Ente che può contenere eventuali prescrizioni, inclusa la previsione di opere di mitigazione e di compensazione.

ART. 45 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE

1. L'Ente promuove, d'intesa con i Comuni del Parco, con le Province interessate, con la Regione Puglia e con gli altri enti competenti, accordi per coordinare la disciplina delle procedure amministrative per il rilascio di pareri e di autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica.

TITOLO VII. SANZIONI

ART. 46 - DISCIPLINA GENERALE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2., della L. n. 394/1991 e s.m.i., chiunque violi le disposizioni del Regolamento soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo fissati per ciascuna violazione nel medesimo Regolamento.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.

3. Le sanzioni sono accertate dal C.T.A./C.F.S. del Parco e da altre forze di polizia ed irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. L'accertamento della violazione, la sua contestazione e notificazione, il pagamento della sanzione e gli ulteriori atti connessi sono disciplinati dall'Ente con apposito provvedimento.

ART. 47 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.



2. Nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità del nulla osta, l'Ente verifica se gli interventi eseguiti rientrino o meno tra quelli assentibili in relazione al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni di competenza. In caso di verificata assentibilità degli interventi eseguiti, l'Ente, con apposito provvedimento, dispone il pagamento di una sanzione non superiore ad Euro 15.000,00 prima di concedere il nulla osta. Nel caso di interventi non assentibili, l'Ente dispone il pagamento di una sanzione pari a Euro 25.000,00 e ordina il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza all'ordinanza l'Ente esegue il ripristino in danno del soggetto inadempiente. Tali sanzioni sono irrogate dal Direttore dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

3. Le somme rimosse ai sensi del precedente comma sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e ripristino delle specie floro-faunistiche e degli habitat naturali del Parco.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 15 del Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e seguenti della Parte IV, Titolo VI, Capo I del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.

6. Nei casi previsti dall'art. 16 del Regolamento di riprese non autorizzate ovvero di esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale, è previsto il sequestro e l'applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 1.000,00, ai sensi della L. n. 689/1981, fatta salva l'applicazione di altre norme di riferimento e il risarcimento dell'eventuale danno ambientale procurato.

7. La raccolta dei funghi epigei spontanei in difformità di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento è punita con la sanzione da Euro 30,00 a Euro 150,00. Nei casi di commercializzazione di funghi non commestibili, di commercializzazione dei prodotti senza l'indicazione della provenienza o di raccolta in quantità superiore a quelle consentite, si applica una sanzione fino a Euro 500,00 oltre alla confisca dei funghi raccolti.

8. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di sospensione e sollecito dell'Ente al proponente il Piano di recupero di cui all'art. 27, comma 8., del Regolamento è comminata una sanzione pari a Euro 12.500,00; nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 10. dello stesso articolo si applica una sanzione non superiore a Euro 12.500,00.

TITOLO VIII. NORME FINALI

ART. 48 – EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 6. della L. n. 394/1991 e s.m.i., entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro il suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.



2. La modifica e l'aggiornamento del Regolamento avviene con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

3. Eventuali errori materiali nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'Ente, comunicato al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



COMUNE DI ALTAMURA
Protocollo Generale
07 MAR. 2011
IN ARRIVO

Al Sig. SINDACO

Al Presidente della
1^ Commissione Consiliare

32


Oggetto: Trasmissione contributi relativi al Regolamento ed alle N.T.A. del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

I sottoscritti Arch. Nunzio Perrucci e Ing. Giovanni Nuzzi, trasmettono in allegato alla presente, copia delle risultanze relative allo studio del Regolamento e delle N.T.A. in oggetto, da intendersi quali contributi mirati a semplificare le procedure in questione.


Distinti saluti

Altamura, 07 marzo 2011


Arch. Nunzio Perrucci



Ing. Giovanni Nuzzi



Comune di Altamura
Protocollo Generale
ENTRATA - 08/03/2011 - 0011437



Parco Nazionale Alta Murgia

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Proposte di integrazione mirate ad una più organica stesura della normativa ed allo snellimento delle procedure ad essa collegate, predisposte da un gruppo di architetti e ingegneri operanti sul territorio del comune di Altamura ed avanzate dai loro rappresentanti consiglieri dei rispettivi Ordini Provinciali arch. Nunzio Perrucci e Ing. Giovanni Nuzzi

In generale occorre sottolineare che sarebbe opportuno sostituire sempre la dizione "l'ente promuove" con "l'ente promuove e sostiene".

Art. 6- Al **punto 3** sarebbe opportuno aggiungere: è consentita la demolizione e la ricostruzione con uguale volumetria, per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico, storico e architettonico.

Quanto previsto al **punto 4** relativamente all'ampliamento (15%) dei manufatti esistenti, consentito per l'utilizzo da parte dell'Ente Parco, si ritiene debba essere consentito anche per eventuali immobili di proprietà privata.

Diversamente non si capisce come potrebbe essere sostenuta la volontà di recuperare gli immobili, specialmente se aventi caratteristiche particolari.

Art. 7- Al **punto 2 lettera a)** è necessario specificare il tipo di attività produttiva tradizionale e il tipo di infrastrutture. Inoltre è opportuno sostituire alla dizione "risorse naturali" la dizione "risorse naturali compatibili" perché non tutte le risorse naturali potrebbero risultare compatibili.

Al **punto 3** è opportuno aggiungere quanto già detto all'**art. 6 punto 3**: è consentita la demolizione e la ricostruzione con uguale volumetria, per eventuali edifici esistenti di scarso interesse ambientale, artistico, storico e architettonico.

Art. 8- Per i nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo sono sproporzionate le dimensioni minime di intervento.

Se è vero che l'azienda agricola non può avere dimensione minima di 1 ha (come previsto dall'attuale PRG) è anche vero che l'eccessiva parcellizzazione del nostro territorio non consentirebbe alcun tipo di intervento a fronte dei 30 ha previsti al **punto 4**, che si propone di ridurre a 10 Ha con realizzazione su lotto minimo di intervento di 5 Ha.

Conseguentemente al **punto 6** andrebbe aumentato il rapporto di copertura a 0,01 incrementabile fino a 0,014. E' opportuno eliminare la limitazione relativa alla "concentrazione dei manufatti in un'area non superiore al 2% di quella aziendale complessiva".

Al **punto 10** in riferimento alle parti interrato degli edifici, è opportuno fare salvi oltre ai collegamenti ipogei, anche le intercapedini di larghezza inferiore/uguali ad 1 ml.

Al **punto 11** si ritiene più corretto l'utilizzo, per le esclusioni, in luogo delle "coperture asfaltate", della dizione materiali bituminosi. Lo stesso dicasi per i piazzale che devono essere realizzati con materiali "permeabili" o con sistemi "drenanti".

Al **punto 13** per quanto sostenuto precedentemente, andrebbe ridotto il lotto minimo di intervento a 5 Ha e portato l'indice iff. a 0,02 mc/mq,

60




Handwritten signature

Art.9- Al **punto 3**, terzultimo comma, all'elenco delle nuove strutture consentite occorrerebbe aggiungere "e strutture comunque strettamente connesse alla fruizione e valorizzazione del parco", in quanto per esperienza possiamo dire che quando viene fatto un elenco preciso, non è mai esaustivo. Ciò crea problemi in fase operativa.


Art.25- In riferimento a quanto indicato al **punto 1** è opportuno che per evitare inutili contenziosi, sia attuato il disposto del **punto 2** (trasposizione della cartografia del Piano su catastale) prima dell'adozione dello stesso.

Altamura, 04 Marzo 2010

Arch. Nunzio Perrucci



Ing. Giovanni Nuzzi



Parco Nazionale Alta Murgia

REGOLAMENTO DEL PARCO

Proposte di integrazione mirate ad una più organica stesura della normativa ed allo snellimento delle procedure ad essa collegate, predisposte da un gruppo di architetti e ingegneri operanti sul territorio del comune di Altamura ed avanzate dai loro rappresentanti consiglieri dei rispettivi Ordini Provinciali arch. Nunzio Perrucci e Ing. Giovanni Nuzzi

REGOLAMENTO

In linea generale si ritiene che debba essere limitato al minimo indispensabile, il ricorso all'obbligo di richiesta di autorizzazione all'ENTE Parco specialmente in caso di questioni marginali, al fine di evitare un surplus inutile di "burocrazia".

L'autorizzazione può, in molti casi, essere sostituita da una norma chiara e soprattutto da una efficace informazione sui suoi contenuti e sulle sanzioni conseguenti alla inosservanza della stessa.

Entrando nello specifico:

Art.4- Si ritiene che la limitazione dell'accesso pedonale a scopo escursionistico, di cui ai commi 1 e 2, sia controproducente rispetto alla finalità della promozione turistica e culturale del parco stesso. Anche in questo caso, una corretta informazione, unita alla sensibilizzazione, ai controlli ed alle sanzioni può rendere senz'altro meno complicato il rapporto della gente con il territorio del Parco. Si chiede pertanto l'eliminazione dei punti 1 e 2 dell'articolo.

Art.6- All'ultimo punto del comma 2 sarebbe opportuno sostituire l'autorizzazione dell'Ente con l'obbligo di evitare danni alla flora ed alla fauna in maniera irreversibile, considerando che i proprietari, o gli aventi diritto, sono facilmente identificabili. E' pertanto da eliminare la dizione "previa autorizzazione dell'Ente"

Al comma 3, andrebbe specificato che il divieto e/o la limitazione del transito di mezzi motorizzati, oltre che giustificato debba intendersi per periodi limitati.

Art.7- Al punto 3 si ritiene superfluo, e pertanto da cassare, nel caso di eliminazione di piante cresciute per mancata manutenzione sulle banchine stradali, per preservare la pubblica incolumità, il ricorso alla relazione tecnica asseverata, in considerazione del preminente interesse della stessa pubblica incolumità rispetto agli oneri burocratici ed economici che ciò comporterebbe.

Art.8- Si ritiene eccessivo, per le aree B e C, limitare l'accesso a (e non con) cavallo e su (e non in) mountain bike solo lungo la viabilità esistente in quanto ciò significherebbe la chiusura totale alla fruizione del parco da parte della gente. Si ritiene che debba essere consentito, al di fuori della viabilità esistente, almeno l'accesso a cavallo anche per agevolare le aziende agrituristiche.

Art.10- Il contenuto di questo articolo, se applicato in ogni zona del parco, appare fortemente limitativo se diretto anche agli agricoltori che operano all'interno del parco stesso, nei confronti dei quali potrebbe assumere un carattere addirittura "vessatorio". Si chiede di eliminare l'intero articolo.

Art.12- Va specificato che il divieto non attiene alle emissioni sonore e luminose correlate all'esecuzione di lavori agricoli.



W. Zamm...
Th...

Art.31- Punto b) Sarebbe necessario determinare le dimensioni dei varchi in considerazione della varietà della fauna, o almeno specificare a che tipo di fauna ci si riferisce.

Art.40- Si ritiene superflua la richiesta di autorizzazione all'Ente per le attività sportive, ludiche e ricreative, all'esterno di strutture fisse nelle zone B e C, in assenza di rischio di danni alla flora ed alla fauna.

Vanno invece specificate, puntualmente, le zone D per le quali detta richiesta (o addirittura divieto) può avere senso.

Art. 42- Al punto 2 si ritiene che occorra aggiungere a "promuove" anche "sostiene" le attività indicate.

Art.44- Al punto 5 si ritiene che i poteri in capo al direttore, tramite le ordinanze, siano indicati in maniera generica e sproporzionata.


A nostro giudizio le possibilità e la natura delle stesse, andrebbero specificate in funzione sia delle ragioni che della finalità, nonché delle categorie di attività alle quali sono mirate.

Art.47- Le sanzioni previste appaiono esagerate, e nel modo in cui sono esplicitate sembrano oltremodo punitive.


A nostro giudizio sarebbe più opportuno, e certamente più efficace, operare una azione forte di informazione e sensibilizzazione più che di sola repressione.

Altamura, 04 Marzo 2010

Arch. Nunzio Perrucci




Ing. Giovanni Nuzzi



63





Sq. Ceun.
SP/2011/10

Parco nazionale dell'Alta Murgia
11 MAR. 2011
Prot. n. <u>1013</u>



CITTÀ DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI

Prot. **3328**
Risposta alla nota Nr.
Del

Grumo Appula, 11 marzo 2011

ANTICIPATA FAX
080 3261767

Al Parco dell'Alta Murgia
70024 Gravina in Puglia (Ba)
via Firenze, 10

Oggetto: Piano e Regolamento di Parco Nazionale dell'Alta Murgia – Osservazioni.


Con riferimento a quanto in oggetto specificato si anticipano, in allegato, le osservazioni espresse da questo assessorato in concerto l'Ufficio Tecnico Comunale per la formulazione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettere a) e b) della legge 394/91, del parere alla proposta di Piano e di Regolamento del Parco.

Le succitate osservazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale già convocato per il giorno 18 marzo 2011.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E PARCHI
(avv. to Giuseppe Antonelli)

Antonelli





**OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E PARCHI IN
CONCERTO CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL PIANO E AL REGOLAMENTO
DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA**

a) Sia prevista una disciplina edilizia per interventi minori che tenga conto dei complessi turistici preesistenti alla costituzione del Parco dell'Alta Murgia, in zone già urbanizzate e prive di carattere storico-architettonico meritevole di tutela.

b) Codificata una semplificazione delle procedure autorizzative relative ad interventi da eseguirsi nelle succitate Zone Turistiche di cui alla precedente lettera a).

c) Siano previste specifiche norme non penalizzanti le attività culturali già esistenti e ricadenti nel territorio del Parco ed eventuali aree contigue.

d) La fascia di contiguità sia strettamente correlata a oggettive esigenze di tutela e protezione del territorio del Parco e dimensionata puntualmente con specifico riguardo ai singoli contesti ambientali ed accompagnata da specifiche normative calibrate sulle strette esigenze di tutela della medesima.




THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

69



COMUNE DI CORATO

UFFICIO GABINETTO



Prot. n. *6916*

Sip. Comm.
cap. ST/Dell'Aglio
Dell'Aglio Corato, 08.03.2011
4/103/2011

Al Commissario
dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Via Firenze, 10
70024 Gravina in Puglia (BA)

Oggetto: Osservazioni al Piano e Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Gentilissimo Commissario, La informo che la VII Commissione Consiliare di questo Comune, nella seduta del 04.03.2011, ha esaminato la bozza del Piano e Regolamento del Parco dell'Alta Murgia al fine di proporre eventuali osservazioni da parte di questa Amministrazione.

Premesso che ritengo l'istituzione del Parco uno strumento di sviluppo e rilancio per le attività del nostro territorio, ed allo stesso tempo, acquisiti i favorevoli pareri unanimi della predetta Commissione, Le trasmetto, l'osservazione che segue per gli interventi relativi a nuovi insediamenti effettuati in ambito "C" della prevista zonizzazione.

In modo più specifico, in relazione alla possibilità di eseguire interventi edilizi la prescrizione della dimensione minima di 30 ettari di superficie aziendale, con un lotto minimo di intervento di 10 ettari è da ritenersi valida per aziende cerealicole e limitativa per le aziende a diversa vocazione colturale (viticola, olivicola, frutticola, ecc...)

pesto?
x che?

Propongo quindi di consentire interventi ad aziende agricole non cerealicole prescrivendo una superficie minima aziendale di 10 ettari con un lotto minimo di intervento di 2 ettari.

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Luigi Perrone)
[Signature]




70

*Sig. Comune -
Sig. Dell'Espresso*



**CITTA' di ALTAMURA
Provincia di Bari**



Codice Fiscale 82002590725

080 - 3141019 Fax 080 - 3141502

Partita IVA 02422160727

**Spett.le
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
Dott. Fabio Modesti
Via Firenze n. 10
Gravina in Puglia (BA)**

Oggetto: Trasmissione documentazione.

Come da indicazioni ricevute dal Sig. Sindaco, a mezzo della presente si trasmette la documentazione allegata.

Cordiali saluti.

Altamura, 11.03.2011

L'Ufficio di Gabinetto

72









Costatata la volontà delle sezioni il presidente apre i lavori.

Il Presidente esamina insieme alla commissione le osservazioni pervenute ^{da} ~~tra~~ ~~degli~~ ~~ingegneri~~, ~~geometri~~, ~~architetti~~ ~~in~~ ~~merito~~ ~~al~~ ~~regolamento~~ ed al piano di attuazione del Parco dell'Alta Murgia. Successivamente, il presidente, comunica standone lettura, degli emendamenti e correzioni, che ritiene opportuno apportare; nello specifico vedi allegato al seguente verbale avente ad oggetto: ART. 47-BIS ed allegato ad oggetto: SOSTITUZIONE TITOLO V ATTIVITÀ ECONOMICHE. Terminata la lettura, si apre la discussione sugli ~~allegati~~ argomenti, dagli allegati summarizzati, interviene il consigliere Lorusso, Lucarello, Fella, Luzzo, ~~Caputo~~ Preso atto della documentazione pervenuta e dopo ampia ed articolata discussione, il presidente, con il parere favorevole della Commissione, che si riserva ogni giudizio nel merito, di inviare tutte le osservazioni al Sindaco per quanto di sua competenza. Alle ore 17:30 il presidente dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





TITOLO VIII. INDENNIZZI (in ottemperanza alla legge 394/1991, art. 15, comma IV)

Art.47 -BIS

- 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili o di colture situati nel perimetro del parco nazionale dell'alta murgia sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio;**
- 2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivano da un vincolo effettivo posto con le leggi o con il piano o regolamento del parco e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto, in parte, o per un certo periodo, l'esecuzione di attività economiche connesse alle attività agro-silvo- pastorali riducendo in modo parziale o continuo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:**
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;**
 - b) le riduzioni di reddito o le maggiori spese o entrambi derivanti delle limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione sulla base dei principi equitativi;**
 - c) la liquidazione dei danni provocati agli immobili e alle colture dalla fauna selvatica e dalla flora.**
- 3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno in maniera perentoria entro novanta giorni dalla data della denuncia. Contestualmente o successivamente alla denuncia potrà essere presentata perizia giurata, relativa ai danni subiti, redatta da tecnici abilitati per legge nominati dal richiedente.**





SOSTITUZIONE
TITOLO V. ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 37. Attività agricole e zootecniche

1.

2.

3. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina e il **ripascimento della coltre di terreno agrario.**

4.

5.

6.

7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei prati seminati prima del 1° ottobre. **Può essere anticipata al 15 settembre la bruciatura delle stoppie e delle paglie presente sui terreni per le semine di colture che si effettuano prima del 1° novembre.** La bruciatura di residui vegetali proveniente dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1° ottobre al 31 maggio.

TITOLO VI. AUTORIZZAZIONE PROCEDURE

Art. 44. NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

1. (bis) Il richiedente del nulla osta o dell'autorizzazione è tenuto a presentare idoneo progetto e relativa documentazione stabilita dall'ente con proprio provvedimento. Sono a carico dell'ente parco tutti i procedimenti amministrativi e abilitativi, eventuali bolli o versamenti e la preparazione degli elaborati tecnici per il rilascio dei nulla osta o delle autorizzazioni. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal direttore previa istruttoria del servizio preposto dall'ente, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, il nulla osta e l'autorizzazione si intendono rilasciate.

*complete
in corso
sulle pccu*



Il presente allegato composto
da n. 79 facciate costituisce

parte integrante del provvedimento

n. 01/2011 del 29/03/2011 della Comunità del Parco.



IL DIRETTORE f.f.
Fabio Modesti